SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. **93.**

Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è aggiunta la seguente lettera:

«*aa)* credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella *A*, al presente decreto, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è aggiunta la seguente lettera:

«*bb)* credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella *A*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.».

Art. 2.

Adozione dei provvedimenti di amministrazione straordinaria

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri.

1-*ter*. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.».

Art. 3.

Informazione delle autorità di vigilanza

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«1-*quater*. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.».

Art. 4.

Pubblicazione

1. All'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, dopo il comma 13 sono inseriti i seguenti:

«13-*bis*. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

13-*ter*. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato.».

Art. 5.

Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorità di vigilanza

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.».

2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.».

Art. 6.

Trattamento dei crediti di assicurazione

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.».

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.».

3. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso.».

4. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso».

5. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali.

6-*ter*. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso.

6-*quater*. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP.

6-*quinquies*. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.».

6. All'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali.

6-*ter*. In deroga a quanto previsto al comma 7, il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso.

6-*quater*. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP.

6-*quinquies*. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.».

Art. 7.

Surrogazione a un regime di garanzia

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera *a)* del comma 4, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi.».

Art. 8.

Revoca dell'autorizzazione

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attività specificatamente indicate.».

2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attività specificatamente indicate.».

Art. 9.

Pubblicazione

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*ter*. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.».

2. All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*ter*. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.».

Art. 10.

Informazione dei creditori noti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

«Art. 66-*bis* *(Informazione dei creditori noti).* — 1. Quando è dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorità di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilità finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorità legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 è redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilità di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro può insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Invito all'insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

«Art. 77-*bis* *(Informazione dei creditori noti).* — 1. Quando è dichiarata la liquidazione di un'impresa avente sede legale in Italia il commissario liquidatore o altro soggetto designato dall'autorità di vigilanza devono informare per iscritto, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro. Ai fini del predetto adempimento si prendono in considerazione i dati risultanti dalle polizze sottoscritte. In mancanza di disponibilità finanziarie per tale adempimento l'importo necessario deve essere anticipato dalla CONSAP S.p.a. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. L'avviso di cui al comma 1 deve indicare gli eventuali termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, l'autorità legittimata a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia previsto, le osservazioni relative ai crediti e gli altri adempimenti che si rendessero necessari per ottenere il riconoscimento del debito. L'avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la predetta comunicazione deve inoltre indicare gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data in cui i contratti o le operazioni cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto o all'operazione.

3. Il testo dell'avviso di cui al comma 1 è redatto in lingua italiana. Per tale comunicazione deve essere usato un formulario che reca in tutte le lingue dell'Unione europea il titolo "Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare" e nel caso sia prevista la possibilità di presentare osservazioni "Invito a presentare osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare". Tuttavia, ove si tratti di creditori di assicurazione, il testo dell'avviso deve essere redatto nella lingua dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale.

4. Ciascun creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro può insinuare o presentare osservazioni relative al credito nella propria lingua. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione, ovvero la presentazione delle osservazioni, deve recare in lingua italiana il titolo "Insinuazione di credito" ovvero "Presentazione delle osservazioni relative al credito".».

Art. 11.

Diritto di insinuazione dei crediti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 66-*ter* *(Diritto di insinuazione dei crediti).* — 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti.

2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica.

3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 77-*ter* *(Diritto di insinuazione dei crediti).* — 1. I creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, a insinuare o a presentare per iscritto le osservazioni relative ai propri crediti.

2. Ai crediti di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro diverso dall'Italia, incluse le pubbliche amministrazioni, spetta lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori aventi sede nel territorio della Repubblica.

3. Salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori di cui al comma 2 inviano al commissario liquidatore copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo; segnalano inoltre se vantano un privilegio e quali sono i beni che lo garantiscono. I creditori di assicurazione non hanno obbligo di indicare il tipo di privilegio loro riconosciuto.».

Art. 12.

Informazione regolare dei creditori

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 66-*quater* *(Informazione regolare dei creditori).* — 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie.

2. L'ISVAP, qualora le autorità degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 77-*quater (Informazione regolare dei creditori).* — 1. I liquidatori informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, dell'andamento delle operazioni liquidatorie.

2. L'ISVAP, qualora le autorità degli altri Stati membri ne facciano richiesta, deve fornire le informazioni sulle liquidazioni che rientrano sotto la propria vigilanza.».

Art. 13.

Effetti su taluni contratti e diritti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-*bis (Effetti su taluni contratti e diritti).* — 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonché di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:

a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;

b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;

c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

«Art. 78-*bis (Effetti su taluni contratti e diritti).* — 1. Gli effetti sui contratti e sui diritti derivanti dall'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di altro analogo provvedimento di risanamento, nonché di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro sono disciplinati nel modo seguente:

a) i contratti e i rapporti di lavoro sorti in Italia sono disciplinati esclusivamente dalla legge italiana o dagli accordi collettivi vigenti nel territorio della Repubblica;

b) un contratto che dà diritto al godimento di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica o ad un suo acquisto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana;

c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro tenuto in Italia sono disciplinati dalla legge italiana.».

Art. 14

Diritti reali dei terzi

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 67-*ter (Diritti reali di terzi).* — 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-*bis* è introdotto il seguente:

«Art. 78-*ter (Diritti reali di terzi).* — 1. L'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro non pregiudica un diritto reale esistente su beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.

2. In particolare i diritti di cui al comma 1 che non risultano pregiudicati sono i seguenti:

a) il diritto di liquidare e di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un'ipoteca;

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

c) il diritto di esigere il bene e chiedere la restituzione al debitore e a chiunque lo detenga e/o abbia in godimento contro la volontà dell'avente diritto;

d) il diritto reale di acquistare i frutti di un bene.

3. È assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.

4. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.».

Art. 15.

Riserva di proprietà

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 67-*quater (Riserva di proprietà).* — 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica.

2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 78-*quater (Riserva di proprietà).* — 1. Un provvedimento di amministrazione straordinaria o un analogo provvedimento di risanamento, nonché l'apertura della procedura di liquidazione adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa d'acquisto di un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si trovi al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti nel territorio della Repubblica.

2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha stipulato una promessa di vendita di un bene, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.».

Art. 16.

Compensazione

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 67-*quinquies (Compensazione).* — 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullità o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.».

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 78-*quinquies (Compensazione).* — 1. Un provvedimento di risanamento o l'apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. La disposizione di cui al comma 1 non pregiudica l'applicabilità delle disposizioni relative all'annullamento, alla nullità o all'inopponibilità previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine.».

Art. 17.

Mercati regolamentati

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

«Art. 68-*bis (Mercati regolamentati).* — 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbligazioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

2. Resta ferma la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

«Art. 79-*bis (Mercati regolamentati).* — 1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sulle obbliga-

zioni dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

2. Resta ferma la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni in virtù della legge applicabile al mercato di cui al comma 1.».

Art. 18.

Atti pregiudizievoli

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 67-*sexies (Atti pregiudizievoli).* — 1. Non è possibile proporre azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 78-*sexies (Atti pregiudizievoli).* — 1. Non è possibile proporre azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità fondate su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro d'origine, quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legislazione dello Stato membro d'origine e che tale legislazione non consente nella fattispecie di impugnare tale atto con alcun mezzo.».

Art. 19.

Tutela del terzo acquirente

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 67-*septies (Tutela del terzo acquirente).* — 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché dopo l'apertura della procedura di liquidazione, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilità di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro, o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile ovvero presso il quale è tenuto il registro o il conto o il sistema.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-*sexies* è inserito il seguente:

«Art. 78-*septies (Tutela del terzo acquirente).* — 1. Agli atti di disposizione a titolo oneroso, conclusi dopo l'adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché dopo l'apertura della procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro, sulla base dei quali l'impresa abbia la disponibilità di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico o di valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge ovvero che siano immessi in un sistema di deposito centrale disciplinato da disposizioni legislative, si applica la disciplina stabilita dalla legge dello Stato membro nel cui territorio è situato il bene immobile ovvero presso il quale è tenuto il registro o il conto o il sistema.».

Art. 20.

Procedimenti pendenti

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 67-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 67-*octies (Procedimenti pendenti).* — 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 78-*septies* è inserito il seguente:

«Art. 78-*octies (Procedimenti pendenti).* — 1. Gli effetti dei provvedimenti di amministrazione straordinaria o di analogo provvedimento di risanamento, nonché delle procedure di liquidazione adottati da un altro Stato membro in un procedimento pendente in Italia relativo ad un bene o ad un diritto del quale l'impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati dalla legislazione italiana.».

Art. 21.

Amministratori e liquidatori

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 66-*quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori).* — 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorità di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorità stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro può essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1.

3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il

liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine.

5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorità di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalità di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi è comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonché la possibilità di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 77-*quinquies (Nomina dei commissari straordinari e dei liquidatori).* — 1. L'amministratore o il liquidatore nominato dalle competenti autorità di un altro Stato membro che intenda agire nel territorio della Repubblica per l'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a documentare la propria nomina con la presentazione di una copia conforme all'originale rilasciata dall'autorità stessa che ha emesso i provvedimenti o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine.

2. All'amministratore o al liquidatore di altro Stato membro può essere richiesta una traduzione in lingua italiana della documentazione di cui al comma 1.

3. Possono essere designate, in base alla legge dello Stato membro d'origine, persone incaricate di assistere o all'occorrenza di rappresentare l'amministratore o il liquidatore nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di gestione straordinaria o dalla procedura di liquidazione.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, l'amministratore e il liquidatore esercitano in Italia gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nel proprio Stato membro d'origine.

5. Gli amministratori ed i liquidatori nominati dalle competenti autorità di un altro Stato membro sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legislazione italiana e in particolare al rispetto delle norme relative alle modalità di realizzo degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Agli stessi è comunque precluso l'impiego di mezzi coercitivi, nonché la possibilità di decidere controversie o contenziosi di qualunque specie.».

Art. 22.

Annotazione in pubblico registro

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 66-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 66-*sexies (Annotazioni in pubblici registri).* — 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorità dello Stato membro d'origine, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione ove previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica.

2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 77-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 77-*sexies (Annotazioni in pubblici registri).* — 1. Gli amministratori straordinari o i liquidatori nominati dalla competente autorità dello Stato membro d'origine, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità possono chiedere, fermi restando gli obblighi di annotazione previsti dalla legislazione italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotato nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri pubblici registri della Repubblica, nel caso in cui l'impresa di assicurazione sottoposta alle predette procedure abbia beni immobili ubicati in Italia o beni soggetti all'obbligo di iscrizione in un pubblico registro o comunque operi o abbia operato nel territorio della Repubblica.

2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.».

Art. 23.

Succursali di imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo l'articolo 101 è inserito il seguente:

«Art. 101-*bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali).* — 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'articolo 81, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorità competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo l'articolo 115 è inserito il seguente:

«Art. 115-*bis (Amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle succursali).* — 1. Qualora un'impresa di assicurazione avente la sede legale in uno Stato terzo abbia una succursale nel territorio della Repubblica, autorizzata ai sensi dell'arti-

colo 93, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Nel caso tale impresa abbia succursali in altri Stati membri le autorità competenti italiane e l'ISVAP si adoperano per coordinare le proprie azioni con tali Stati. I commissari straordinari e i liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni con quelli designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.».

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.» L'allegato *A* così recita:

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-*bis* - farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-*bis* - farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).».

— La direttiva 2001/17/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 110 del 20 aprile 2001.

— La legge 12 agosto 1982, n. 576 reca: «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca: «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita».

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 360 del 9 dicembre 1992.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 63 del 13 marzo 1979.

— La direttiva 90/619/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 330 del 29 novembre 1990.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».

— La direttiva 92/49/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 228 dell'11 agosto 1992.

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. L 5 del 7 gennaio 1978.

— La direttiva 88/357/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 172 del 4 luglio 1988.

— Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca: «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.». Gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14 così recitano:

«Art. 11 — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) omissis;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, così come modificato dal decreto qui pubblicato così recita:

«Art. 1. *(Definizioni).* — 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 4;

e) contratto: il contratto concernente assicurazioni od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I del presente decreto;

f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto;

g) attività in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;

h) attività in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro sede, in un altro Stato membro;

i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa cui si riferisce il contratto;

l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione;

m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

o) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur

restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare su questa una influenza notevole, ancorché non dominante;

q) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

r) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

s) unità di conto europea (Ecu): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

u) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale essi sono esigibili;

v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE;

aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.».

— L'allegato I, tabella *A*, del citato decreto, così recita:

«ALLEGATO I

TABELLA

A) Classificazione per ramo

I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.

II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.

III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.

IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera *d)*, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.

V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto.

VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

B) Assicurazioni complementari

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera *A)* può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.».

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 1, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro della Unione europea;

b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5;

e) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio;

i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando esso è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

m) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante;

o) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

p) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

q) unità di conto europea (Ecu): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Unione europea;

r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

s) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata del presente decreto:

a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera *c)*;

b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai

sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di Ecu;

l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di Ecu;

il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;

v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;

z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;

bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto ad un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato I, tabella A *del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.».*

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è riportato nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è riportato nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 4:

— Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 7, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 7 *(Amministrazione straordinaria).* — 1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'art. 4, primo comma.

1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri.

1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.

1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio ui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'art. 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e il presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è riportato nelle note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è riportato nelle note all'art. 9.

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, così come modificato dal decreto qui pubblicato così recita:

«*Art. 31.* (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche). — 1. *Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.*

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predette attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'art. 2421, ultimo comma, del codice civile e delle altre norme vigenti.

5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso.

6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.

6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali.

6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso.

6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP.

6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.».

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 31, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«*Art. 31.* (Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche). — *1. Le imprese devono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 23 e seguenti. In qualsiasi momento l'importo degli attivi registrati deve essere, fatte salve le annotazioni di cui al comma 3, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.*

2. È fatto obbligo alle imprese di comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, la situazione delle predetta attività risultante dal registro, con apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP.

3. I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro mensilmente e non oltre la fine del mese successive a quello in cui sono state effettuate le operazioni; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'art. 27.

4. Il registro può essere formato anche usando supporti informatici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile e delle altre norme vigenti.

5. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche, iscritte nel registro di cui al comma 1, sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono e costituiscono patrimonio separato rispetto alle attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro stesso.

6. Le imprese debbono allegare al bilancio di esercizio un apposito prospetto redatto in conformità ad un modello approvato con provvedimento dell'ISVAP, contenente l'indicazione delle attività da esse assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche.

6-bis. Dalla data di notifica all'impresa del decreto di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche e il registro stesso non possono essere modificati senza l'autorizzazione dell'ISVAP, salvo che non si tratti di meri errori materiali.

6-ter. In deroga a quanto previsto al comma 7 il commissario liquidatore deve aggiungere agli attivi in questione i proventi finanziari maturati sugli attivi stessi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e il pagamento dei crediti di assicurazione o nel caso di trasferimento di portafoglio fino alla data del trasferimento stesso.

6-quater. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro il commissario liquidatore ne deve fornire giustificazione all'ISVAP.

6-quinquies. L'ISVAP adotta tutte le necessarie misure per garantire che le imprese di assicurazione si conformino alle disposizioni inerenti alla formazione e tenuta del registro.».

Nota all'art. 7:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 78, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 78 *(Effetti della liquidazione).* — 1. I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione coatta amministrativa continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

2. Gli assicurati possono esercitare il diritto di recesso dal contratto successivamente alla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione da parte degli organi della liquidazione.

3. Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, con apposita convenzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1 e conformemente alle modalità previste dall'art. 75. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

4. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 23 e seguenti, che alla data del decreto che dispone la liquidazione coatta risultano iscritti nel registro di cui all'art. 31 sono riservati, salvo quanto previsto al comma 7, esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. Conseguentemente sono soddisfatti con priorità rispetto agli altri titotari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assisti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione;

b) i titotari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso.

5. Se gli attivi a copertura risultano insufficienti per tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui al comma 4, lettera *a)*, sono preferiti ai crediti di cui al comma 4, lettera *b)*.

6. Al pagamento dei crediti di cui al comma 5 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'art. 111, comma 1, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Per le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

7-bis. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e il Fondo di Garanzia per le vittime della caccia, gestiti dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici-Consap S.p.a. beneficiano dello stesso trattamento previsto per i crediti indicati nella lettera a) del comma 4 dell'art. 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, qualora si siano surrogati nei diritti dei danneggiati a seguito dell'intervento dei Fondi stessi.».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n. 174/1995 è riportato nelle note all'art. 9.

— Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo n. 175/1995 è riportato nelle note all'art. 9.

Note all'art. 9:

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo n. 174/1995, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 66 *(Procedura della liquidazione coatta).* — 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.

1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.

2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998).

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze del liquidatore sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998).

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attività specificatamente indicate.».

— Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 77, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 77 *(Procedura della liquidazione coatta).* — 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.

1-ter. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, su iniziativa dell'ISVAP, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee. L'ISVAP, qualora sia stato informato da uno Stato membro di origine della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione della predetta decisione deve essere indicata l'autorità competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liqudatore. La pubblicazione deve avvenire in lingua italiana.

2. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998).

3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle società commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le competenze dei liquidatori sono poste a carico della liquidazione.

4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale per la vigilanza anche delle autorità di controllo di questi Stati.

5. (Comma abrogato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 373/1998).

6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione coatta può essere impugnato esclusivamente con ricorso giurisdizionale.

6-bis. L'ISVAP, dopo l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, può autorizzare il commissario liquidatore o altra persona all'uopo designata a proseguire attiività specificatamente indicate.».

Nota all'art. 16:

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

03G0115

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Abruzzo. (Ordinanza n. 3281).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;

Considerato che i predetti fenomeni atmosferici, hanno determinato frane, smottamenti, inondazioni, oltre che ingenti danni alla viabilità, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;

Considerato che la natura e la particolare intensità degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono tuttora in corso, da parte della regione e degli enti locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei danni subiti, nonché alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;

Ritenuto comunque necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Abruzzo è nominato commissario delegato per gli eventi meteorologici di cui in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede in particolare:

a) alla puntuale ricognizione, entro trenta giorni dalla data dalla presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene;

c) all'erogazione dei primi contributi per l'immediata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 12.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico — territoriale, del patrimonio storico — artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

4. Il commissario delegato, o i soggetti attuatori, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 12, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

6. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2003.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il commissario delegato è autorizzato ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di € 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 4.

1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggiata a seguito degli eventi meteorologici di cui alla presente ordinanza. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di € 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente

ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.

2. Per le medesime finalità, una quota non superiore al 30% del contributo di cui al comma 1 può essere concessa per l'acquisto o il ripristino di beni mobili di carattere indispensabile, danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, sulla base delle spese documentate.

3. Per i beni mobili registrati, che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave, può essere concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalle spese documentate per la riparazione o, in caso di rottamazione, a quello del valore desunto dai listini correnti, e, comunque, nel limite massimo di € 5.000,00, al netto di eventuali liquidazioni derivanti da polizze assicurative.

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi anche sulla base di autocertificazione attestante i danni subiti, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2000, n. 445.

5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 5.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata.

2. In relazione al patrimonio zootecnico andato perduto a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle tabelle ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo).

3. Con riferimento ai danni subiti alla produzione del latte e della carne, il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base dei valori medi della produzione dell'anno 2002, attestati dalle fatture di vendita e dalle risultanze dei registri di stalla vidimati dalle competenti ASL (Aziende sanitarie locali).

4. In relazione ai terreni agricoli per i quali non è possibile ripristinare lo strato coltivabile a causa dell'erosione profonda, o perché inclusi in via permanente nell'alveo dei fiumi o torrenti a causa dell'alluvione, per la determinazione del danno si fa riferimento al valore tabellare, così come fissato dalle tabelle redatte dalle commissioni provinciali, costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della tipologia di coltura catastalmente censita o denunciata.

5. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 1.000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

6. Nell'ambito del contributo massimo di cui al comma 1, sono consentiti lavori in economia per importi non superiore ad un terzo del danno subito e, comunque, fino ad un massimo di € 10.000,00, da documentare mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000. Relativamente al settore agricolo sono consentiti lavori in economia fino al limite massimo del contributo concedibile, e, comunque, non oltre il limite di € 15.000,00, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2000.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad anticipare finanziamenti, a tasso agevolato, fino ad un massimo di € 300.000,00 cadauno e per un importo complessivo di € 1.000.000,00, in favore delle associazioni riconosciute di produttori ortofrutticoli e delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano subito danni tali da compromettere, se non riparati immediatamente, la possibilità di trasformazione, lavorazione e commercializzazione del prodotto nonché

l'attività di servizio in favore della base associativa e dell'indotto. I danni dovranno essere documentati mediante perizia asseverata corredata da documenti giustificativi di spesa. L'anticipazione del finanziamento a tasso agevolato è comunque concessa a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del commissario delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

8. Per far fronte alle esigenze di conduzione relative all'annata agraria 2002/2003 e per quella successiva, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle aziende agricole, danneggiate dagli eventi alluvionali in premessa, prestiti di ammortamento quinquennale da erogare con le modalità di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, n. 5, lettera *A* e *B* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985. Nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nelle campagne agrarie in corso, purché le stesse siano state contratte prima del verificarsi degli eventi alluvionali. L'entità del prestito è calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 15 ottobre 2002. L'erogazione del prestito è comunque concesso a seguito di un rigoroso accertamento, da parte del delegato, circa la sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, delle condizioni previste nel presente comma per l'accesso al contributo.

9. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate al commissario delegato, sulla base di procedure successivamente individuate dal medesimo.

11. Il commissario è altresì autorizzato a provvedere alla immediata liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concedibile, e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00.

12. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 6.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. Gli stessi benefici sono altresì concessi ai lavoratori assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, denunciati all'INAIL entro il 23 gennaio 2003. In tale ultima ipotesi, l'indennità è pari all'80% della media dei compensi denunciati per l'anno 2002.

2. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai lavoratori residenti nei medesimi comuni, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni agli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi meteorici di cui in premessa è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte dall'I.N.P.S., secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

5. Il trattamento di integrazione salariale, nonché le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate per gli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

6. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data degli eventi alluvionali oggetto della presente ordinanza hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2003.

7. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola, è accreditato dall'I.N.P.S. lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002, ai fini del riconoscimento dell'indennità medesima, dell'assegno per il nucleo familiare nonché della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere un'indennità, pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 7 e 8 non sono cumulabili tra loro, né con quelli eventualmente disposti con provvedimenti del commissario delegato.

Art. 7.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, o aventi sede legale od operativa, alla data degli eventi di cui alle premesse, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2003, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte o per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi, o altri oneri, in un numero di rate pari ad otto volte i mesi di sospensione. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non si dà luogo a rimborso.

2. Le agevolazioni contributive e fiscali per le assunzioni incentivate, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, sono prorogate per ulteriori dodici mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. I sindaci dei predetti comuni, possono richiedere, con decorrenza dalla data degli eventi medesimi, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinché gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6.

5. Ai sindaci dei comuni colpiti dagli eventi di cui al presente provvedimento possono essere altresì, concessi, su richiesta, fino alla data del 30 giugno 2003, permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili.

Art. 8.

1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di un componente. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze, della regione ed eventualmente delle amministrazioni locali derivanti dalla stato emergenziale, e nei limiti di vigenza dello stesso, il presidente delle regione Abruzzo - commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite complessivo di cinque unità, nonché a stipulare fino a tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per lo svolgimento di attività specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12. Il commissario delegato può inoltre avvalersi, anche in deroga alla normativa vigente, di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite complessivo di tre unità, nonché di personale militare nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso l'Ente richiedente, previo assenso degli interessati, entro giorni quindici dalla richiesta.

2. Il commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzato ad avvalersi del personale militare di leva con le modalità di cui all'art. 10, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3253 del 29 novembre 2002.

Art. 10.

1. Per i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, gli effetti derivanti sui rispettivi bilanci in termini di entrate e di spese riferibili agli eventi eccezionali di cui alle premesse non vengono considerati ai fini del patto di stabilità per l'anno di competenza.

Art. 11.

1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 12.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni di legge:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;

decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 16 e 17;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151;

decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 5-*bis*;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga;

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 13.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, nei limiti del riparto di cui all'ordinanza n. 3277/2003 citata in premessa.

2. Il presidente della regione Abruzzo - commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 14.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Ginestra a r.l. - Cooperativa sociale», in liquidazione, in Tuscania e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Ginestra a r.l. - Cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in Tuscania (Viterbo) (codice fiscale n. 00790990568) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Andrea Policari, nato a Roma il 15 dicembre 1967, ivi domiciliato in via Carmelo Maestrini n. 195, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05376

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Garden Verdepiù - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Garden Verdepiù - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima, frazione Castelferretti (Ancona) (codice fiscale n. 01420720425) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mauro Tarantino, nato a Palermo il 2 gennaio 1962, domiciliato in Ancona, via Rodi n. 5/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05377

DECRETO 1° aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio caseario Del Gerrei - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Senorbì e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio caseario Del Gerrei - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Senorbì (Cagliari) (codice fiscale n. 00145350922) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Biondo, nato a Cagliari il 27 settembre 1965, ivi domiciliato in piazza Deffenu n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1° aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A05378

DECRETO 9 aprile 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio sardo cooperative delle costruzioni» con denominazione abbreviata «C.S.C. Costruzioni», in Cagliari e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visti i decreti di delega del 12 ottobre 2001, 4 febbraio 2002 e 18 aprile 2002;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 febbraio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e considerata l'opportunità, data l'importanza dell'impresa, di nominare una terna di commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio sardo cooperative delle costruzioni» con denominazione abbreviata «C.S.C. Costruzioni», con sede in Cagliari (codice fiscale n. 80002730929) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori:

dott.ssa Masala Donatella, nata a Cagliari il 28 luglio 1955, domiciliata in Cagliari, via Corsica n. 25;

dott. Massida Alberto, nato a Cagliari il 27 marzo 1958, domiciliato in Cagliari, via Macchiavelli n. 119;

dott. Ermini Nicola, nato a Firenze il 5 novembre 1958, domiciliato in Firenze, via delle Mantellate n. 9,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 aprile 2003

Il Ministro: MARZANO

03A05379

DECRETO 16 aprile 2003.

Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie per il biennio 2003-2004.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle società cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere per il biennio 2003-2004 alla determinazione della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alle ispezioni ordinarie verrà corrisposto per il biennio 2003-2004 con le modalità di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

a) € 230,00: enti cooperativi con numero di soci non superiore a 100, capitale versato non superiore a € 5.160,00 e fatturato non superiore a € 75.000,00;

b) € 570,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 100 e non superiore a 500, capitale versato superiore a € 5.160,00 e non superiore a € 40.000,00 e fatturato superiore a € 75.000,00 e non superiore a € 250.000,00;

c) € 1.140,00: enti cooperativi con numero di soci superiore a 500, capitale versato superiore a € 40.000,00 e fatturato superiore a € 250.000,00 e non superiore a € 2.000.000,00;

d) € 1.880,00: enti cooperativi con un fatturato superiore a € 2.000.000,00.

Art. 2.

La collocazione in una delle fasce *a)*, *b)*, *c)* richiede il possesso dei tre parametri ivi previsti.

Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2002.

Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera *A)* dell'art. 2425 del codice civile.

Art. 3.

I contributi così determinati verranno aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili ad ispezione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non verrà applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

Art. 4.

Come disposto dall'art. 20, comma *c)*, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 verranno maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Art. 5.

Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 230,00 le cooperative di nuova costituzione iscritte nel Registro delle imprese nel corso dell'anno 2003 e le cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2003-2004.

Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Il termine del pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data della notifica del contributo.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le cooperative iscritte nel Registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2003.

Art. 6.

Per le cooperative che ritardano od omettono — in misura totale o parziale — di effettuare il pagamento dovuto si provvederà alla riscossione coattiva tramite ruoli, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1998.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà determinato il contributo dovuto dagli enti mutualistici, di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Roma, 16 aprile 2003

p. *Il Ministro:* GALATI

ALLEGATO

Alla Direzione Provinciale del Lavoro
di ______________

Servizio Politiche del Lavoro
Area Cooperazione

Via ______________
Tel. ______________
Fax ______________

OGGETTO: Dichiarazione parametri per il calcolo del contributo dovuto per le spese relative alle ispezioni ordinarie – Biennio __________

SOCIETA' COOPERATIVA

Ragione Sociale ______________________________
Indirizzo ______________________________
Comune e C.A.P. ______________________________
B.U.S.C. (ove esistente) ______________________________
Codice fiscale ______________ **Sezione di appartenenza** ______________
Data costituzione ______________ **Data termine** ______________
Data omologa (solo per le società costituite nel corso del biennio o nell'anno precedente) ______________

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e Nome ______________________________
Indirizzo ______________________________ **Tel.** ______________
Comune e C.A.P. ______________________________

Carica rivestita

Presidente	Vice Presidente	Liquidatore	Presidente del Collegio Sindacale	Altro (Specificare)
☐	☐	☐	☐	______

DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE SOCIETARIA

A - Società cooperativa in liquidazione ordinaria ☐

A 1 - Bilancio finale di liquidazione depositato presso la C.C.I.A.A. (allegare copia recante il timbro di avvenuto deposito) ☐ **Data** ______

B - Società cooperativa in liquidazione coatta amm.va (allegare copia decreto) ☐

C - Società cooperativa per la quale è stato proposto lo scioglimento d'ufficio senza liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c. ☐

D - Società cooperativa nei cui confronti è stato decretato lo scioglimento d'ufficio con liquidatore ai sensi dell'art. 2544 c.c. ☐
(allegare copia decreto di nomina del liquidatore)

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO BIENNALE ________ (*)

Riportare i dati al 31dicembre precedente l'inizio del biennio:

Fatturato ____________________

Soci n° ____________________

Capitale Sociale versato ____________________

(*) Sono esonerate dalla compilazione e dal versamento:

- **le società cooperative di cui ai punti A1, B , C e D .**

Firma del Presidente del Collegio Sindacale ____________________

Firma del Legale Rappresentante ____________________

Luogo e data ____________________

03A05380

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 aprile 2003.

Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare l'art. 92, concernente la sperimentazione di nuove attività didattiche universitarie;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11, comma 3, che consente agli Atenei di avviare, tra l'altro, iniziative di istruzione universitaria a distanza, anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 12, recante interventi per le innovazioni tecnologiche e per l'insegnamento a distanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96 ed in particolare l'art. 6 recante misure per lo sviluppo dei consorzi per l'insegnamento universitario a distanza;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *h),* nonché il decreto ministeriale 21 giugno 1999, ed in particolare l'art. 18;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000 con il quale sono stati determinati gli obiettivi del sistema universitario per il triennio 2001/2003 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e approcci di apprendimento a e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europea (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza, e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Considerato altresì che le azioni proposte nel predetto settore sono specificamente preordinate ad incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi per le università virtuali europee nel solco delle opportunità e degli obiettivi di garanzia della qualità, del trasferimento dei crediti e del sostegno alla mobilità, riconosciuti con la sottoscrizione della dichiarazione di Bologna nel giugno 1999;

Riconosciuto altresì che la diffusione dell'e-learning nel settore universitario può migliorare l'accesso alle risorse di apprendimento stesso e soddisfare specifiche ed ulteriori esigenze quali quelle dei disabili e della formazione nei luoghi di lavoro;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinatati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di definire, nell'ambito dette sperimentazioni in atto di formazione a distanza attuate presso le Università ed i Consorzi universitari di settore, appositi criteri ed idonee specifiche tecniche, per assicurare la qualità della formazione attraverso l'utitizzo delle più moderne tecnologie di e-learning;

Considerata altresì la opportunità, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 5, della riferita legge n. 289/2002, di definire i criteri e le procedure di accreditamento dei predetti corsi universitari e delle istituzioni universitarie abilitate al rilascio di titoli accademici al termine di corsi a distanza;

Ritenuta altresì la necessità di costituire un apposito Comitato tecnico per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di studio universitari a distanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 5 della predetta legge n. 289/2002;

Visto l'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ritenuto che il predetto Comitato tecnico si qualifica quale organismo ad elevata specializzazione, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali

non perseguibili attraverso l'utilizzazione del personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerea;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del deereto 3 novembre 1999, n. 509.

2. Nell'ambito dei criteri e delle procedure di cui al comma 1 sono individuate le specifiche tecniche per l'adozione, da parte delle istituzioni di cui all'art. 2, di un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.

Art. 2.

Corsi di studio a distanza - Università telematiche

1. I corsi di studio a distanza sono istituiti e attivati dalle Università degli studi statali e non statali ed utilizzano le tecnologie informatiche e telematiche in conformità alle prescrizioni tecniche di cui al presente decreto.

2. I titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, possono essere rilasciati da istituzioni universitarie, promosse da soggetti pubblici e privati e riconosciute secondo i criteri e le procedure di cui al presente decreto. Le predette istituzioni assumono la denominazione di «Università telematiche».

Art. 3.

Definizione generale di didattica a distanza

1. I corsi di studio a distanza sono caratterizzati da:

a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative basate sull'interattività con i docenti/tutor e con gli altri studenti;

b) l'impiego del *personal computer*, eventualmente integrato da altre interfacce e dispositivi come strumento principale per la partecipazione al percorso di apprendimento;

c) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;

d) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degti utenti finali e ai percorsi di erogazione;

e) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

2. L'organizzazione didattica dei corsi di studio a distanza valorizza al massimo, pur nel rispetto delle specificità dei contenuti e degli obiettivi didattici, le potenzialità dell'Information & Communication Technology e in particolare:

a) la multimedialità, valorizzando un'effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;

b) l'interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento;

c) l'interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;

d) l'adattività, ovvero la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online;

e) l'interoperabilità dei sottosistemi, per il riutilizzo e l'integrazione delle risorse, utilizzati e/o generati durante l'utilizzo dei sistemi tecnologici.

Art. 4.

Criteri e requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio

1. I corsi di studio delle università statali e non statali e delle università telematiche di cui all'art. 2 sono accreditati al rispetto dei seguenti criteri e dei requisiti di cui all'allegato tecnico al presente decreto. In particolare, l'organizzazione dei corsi stessi deve:

a) esplicitare le modalità, i piani di studio, le regole dei servizi attraverso una Carta dei servizi che espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti; la Carta stessa deve essere disponibile on line prima dell'inizio delle attività e dovrà:

individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;

indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;

b) prevedere la stipula di apposito contratto con lo studente per l'adesione ai servizi erogati dalle università telematiche contemplando altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale su richiesta dello studente e garantendo, in ogni caso, allo studente stesso il completamento del proprio ciclo formativo;

c) prevedere che il materiale didattico erogato ed i servizi offerti, siano certificati da un'apposita commissione composta da docenti universitari;

d) garantire la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;

e) consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

2. La valutazione degli studenti delle università telematiche, tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi delle università stesse, da parte dei professori universitari e ricercatori.

3. I corsi di studio a distanza, istituiti dalle Università degli studi, statali e non statali, e dalle Università telematiche, sono disciplinati in conformità agli ordinamenti didattici vigenti, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed ai decreti ministeriali concernenti le classi dei corsi di studio di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto.

4. Il personale docente e ricercatore, a tempo indeterminato, delle università telematiche è reclutato secondo le modalità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. Le Università stesse possono, inoltre, avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato, di personale in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.

Art. 5.

Comitato di esperti

1. Per i fini di cui all'art. 6, con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione e per le tecnologie, è istituito un Comitato di esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico professionali nel settore dell'innovazione tecnologica e della formazione a distanza. Il Comitato è costituito di sette componenti di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca e tre dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il Presidente è scelto previa intesa tra i Ministri. Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il Comitato esprime, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui all'art. 4, motivati pareri in ordine alle istanze per l'accreditamento dei corsi di studio a distanza.

3. Per l'assolvimento dei propri compiti il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita con decreto del Direttore generale dell'Università.

4. Ai componenti del Comitato è attribuito, ove competa, il rimborso delle spese di missione per la partecipazione ai lavori nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Art. 6.

Procedure per l'accreditamento dei corsi di studio

1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere l'accreditamento dei corsi di studio per i fini di cui all'art. 2, comma 2, devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, comprensivi di una relazione illustrativa degli amministratori concernente le azioni per il perseguimento dei fini istituzionali e la consistenza del patrimonio a disposizione;

b) copia del regolamento didattico di Ateneo, adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

c) programma di fattibilità delle iniziative didattiche da realizzare con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e alle specifiche di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

d) programmazione delle risorse di personale amministrativo e tecnico e del personale docente a disposizione e della copertura dei costi di avviamento delle attività complessivamente considerate.

2. Le università degli studi statali e non statali che intendono ottenere l'accreditamento dei corsi di studio a distanza provvedono alla trasmissione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette al Comitato di cui all'art. 5 copia della stessa e della relativa documentazione.

4. Entro lo stesso termine viene disposto l'invio al Consiglio universitario nazionale del regolamento didattico di Ateneo, sul quale lo stesso Consiglio formula apposito parere nei successivi quarantacinque giorni.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione il Comitato formula motivato parere sull'istanza di accreditamento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.

6. Ai fini della formulazione del parere, su richiesta del Comitato è in facoltà del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di idoneità delle attrezzature informatiche e telematiche e degli altri requisiti di cui all'art. 4. A tal fine il Comitato può avvalersi anche di esperti esterni in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.

7. Il provvedimento di accreditamento è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il consiglio universitario nazionale, previo parere motivato formulato dal Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, il termine di cui al comma 5 può essere prorogato, a cura del responsabile del procedimento, per non più di sessanta giorni.

8. Il provvedimento di diniego dell'accreditamento idoneamente motivato, è adottato con le stesse modalità di cui al comma 7.

9. I decreti di cui ai commi 7 e 8 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Effetti e limiti di validità dell'accreditamento

1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'art. 6, comma 7, abilita l'Università richiedente ad attivare i corsi di studio a distanza, esclusivamente a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

2. Per i fini di cui all'art. 2, comma 2, il provvedimento di accreditamento approva, altresì, lo statuto dell'Università telematica ed autorizza l'Università stessa al rilascio dei titoli accademici al termine dei corsi di studio a distanza per i quali è stata prodotta la relativa istanza. I predetti titoli hanno identico valore legale di quelli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

3. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dispone, con periodicità almeno triennale ed anche su proposta del Comitato, verifiche ispettive a campione presso le Università di cui al comma 1.

4. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti, può essere adottato, previo contraddittorio con le Università, decreto, idoneamente motivato, di revoca dell'accreditamento, previo conforme parere del Comitato. Il decreto di revoca è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Le Università telematiche di cui all'art. 2, comma 2, non possono produrre istanze per il rilascio dei titoli accademici contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. Le istanze per l'accreditamento dei corsi di studio universitari a distanza delle Università telematiche che prevedano, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, potranno essere valutate previa stipula di apposite convenzioni con le Università degli studi statali e non statali.

3. Le procedure di cui all'art. 6 si applicano in ogni caso di iterazione di nuove istanze per l'accreditamento di corsi di studio a distanza.

4. Alle Università telematiche di cui all'art. 2, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e le disposizioni previste per le Università statali e non statali in materia di valutazione del sistema universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

ALLEGATO TECNICO

1. REQUISITI DEL PROCESSO FORMATIVO.

1.1. *Modalità di erogazione e di fruizione.*

La formazione on line è un processo sinergico di integrazione fra materiali didattici e servizi forniti agli utenti; la istituzione universitaria che lo eroga deve garantire ai propri utenti (studenti, docenti e altre figure coinvolte nel processo) un insieme di servizi, tra i quali assumono rilevanza decisiva:

i sistemi di comunicazione a tecnologia avanzata, fmalizzati a favorire l'interazione degli studenti con la docenza e degli studenti tra loro;

le forme diversificate di assistenza e tutoraggio (cfr. punto 1.3);

la qualità e la completezza dell'informazione e della formazione (è necessario mettere a disposizione dello studente aggiornamenti ai materiali on line, risorse di rete, materiali di approfondimento, ecc. selezionati secondo parametri di autorevolezza, completezza e qualità);

le fonti documentarie e bibliografiche necessarie a sostenere interventi di alta formazione e specializzazione;

la possibilità di fruire i materiali (testi, immagini, animazioni, audio, video) in modo flessibile senza criticità di software o di connettività.

Le modalità di erogazione devono inoltre essere progettate in modo tale da:

supportare la motivazione degli studenti lungo tutto il percorso didattico creando un contesto sociale di apprendimento collaborativo;

proporre una schedulazione adeguata alle caratteristiche degli studenti.

A questo scopo, si ritengono requisiti di qualità dell'erogazione:

l'organizzazione degli studenti in gruppi gestiti da tutor esperti dei contenuti e formati agli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line. Gli studenti appartenenti allo stesso gruppo collaborano allo sviluppo di progetti di gruppo, discutono nei forum i contenuti didattici, si supportano a vicenda nella comprensione dei contenuti e nello sviluppo degli elaborati;

un supporto alla programmazione temporale dell'impegno degli studenti, che dovrà consentire a tutti gli studenti di programmare il proprio impegno e di individuare fin dall'inizio del corso date e tempi di svolgimento previsti. Tale supporto deve concretizzarsi in un'agenda on line del gruppo che, offrendo anche possibilità di personalizzazione, consentirà di gestire:

studio personale: indicazione su base settimanale (o bisettimanale) dei contenuti che lo studente deve apprendere per seguire correttamente il ritmo di studio previsto per il corso, o definito in base alle sue esigenze personali;

elaborati e valutazioni *in itinere*: indicazione dei contenuti degli elaborati e delle prove di valutazione cbe lo studente sarà chiamato a sviluppare, delle conoscenze necessarie per svolgerli, dei tempi e delle modalità previste per lo svolgimento;

attività sincrone: indicazione di date e orari previsti per le attività sincrone, segnalazione degli obiettivi di ciascuna attività e delle fasi preparatorie.

1.2. *Modalità di identificazione e di verifica.*

Le modalità che l'Università statale o non statale e l'Università telematica deve adottare, al fine di rendere fattibile la verifica e la certificazione degli esiti formativi, sono:

tracciamento automatico delle attività formative da parte del sistema, reporting sui dati tracciati, che verrà utilizzato sia dal docente che dallo studente;

monitoraggio didattico e tecnico e feedback continuo da parte dei tutor (a livello di quantità e qualità delle interazioni, di rispetto delle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.); i relativi dati e specificatamente quelli qualitativi, devono essere resi disponibili sia al docente per l'attività di valutazione che allo studente per la sua personale autovalutazione;

verifiche di tipo formativo *in itinere*, anche per l'autovalutazione (p. es. test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.);

esame finale di profitto in presenza, nel corso del quale si terrà conto e si valorizzerà il lavoro svolto in rete (attività svolte a distanza, quantità e qualità delle interazioni on line, ecc.).

La valutazione, in questo quadro, dovrà articolarsi tenendo conto di più aspetti:

i risultati di un certo numero di prove intermedie (test online, sviluppo di elaborati, ecc.);

la qualità della partecipazione alle attività on line (frequenza e qualità degli interventi monitorabili attraverso la piattaforma);

i risultati della prova finale in presenza.

1.3. *Modalità di tutoraggio.*

Le modalità di tutoraggio devono essere progettate in base a un criterio di interattività che concili un adeguato supporto agli studenti, con un impegno efficiente delle risorse di tutoraggio.

Il tutoraggio deve essere esercitato da esperti dei contenuti formati appositamente agli aspetti di gestione tecnico-comunicativi della didattica on line. I compiti del tutor sono indicati nella Carta dei Servizi e chiaramente esemplificati agli utenti del corso prima dell'avvio dello stesso.

L'interattività studenti-tutor si realizza principalmente in tre forme:

guida/consulenza;

monitoraggio dell'andamento complessivo della classe;

coordinamento del gruppo di studenti.

Il ruolo di guida/consulenza consiste sostanzialmente in un supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti.

Tale attività può essere svolta attraverso la creazione di spazi virtuali di interattività uno a molti sincroni ed asincroni (forum, web conference, sessioni live, ecc.) o, in caso di richieste di chiarimenti personalizzati, via e-mail.

Strumenti di interazione utilizzabili per chiarimenti:

sistema di FAQ: si tratta di un sistema di e-mail guidate sulla base dell'indice degli argomenti del corso che consenta di costruire una sorta di archivio di Frequently Asked Question che gli studenti andranno a consultare prima di inviare le proprie richieste;

forum: i tutor individuano i temi più significativi del corso e aprono periodicamente temi di discussione nei forum in cui invitano gli studenti a segnalare i loro problemi e sollecitano gli studenti a rispondersi a vicenda;

incontri virtuali: gli strumenti di interazione sincrona possono essere utilizzata per periodici «ricevimenti virtuali» in cui gli studenti pongono attraverso la chat (e con l'eventuale supporto degli altri strumenti condivisi) i loro quesiti ai tutor.

Le attività di monitoraggio del gruppo da parte dei tutor hanno l'obiettivo di verificare periodicamente l'avanzamento complessivo del gruppo stesso in modo da consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari live di approfondimento). Può essere realizzato con:

lo sviluppo di test on line periodici. I test potranno essere sincroni (cioè richiedere allo studente di collegarsi online ad un'ora precisa e di svolgerli in un tempo limitato) oppure asincroni (lo studente dovrà svolgerli e consegnarli in un certo lasso di tempo);

la realizzazione di interrogazioni virtuali sia asincrone attraverso i forum (nei quali il tutor potrà porre un quesito specifico per poi verificare la reazione da parte degli studenti) sia sincrone.

2. REQUISITI DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE.

L'accesso all'insieme dei servizi di un corso di studio on line deve avvenire attraverso un sistema integrato, tramite una procedura di identificazione e accoglienza univoca e sicura.

Questa procedura deve consentire l'accesso a tutte le componenti del sistema e ai relativi servizi, senza la necessità di ulteriori procedure di identificazione.

Nell'ipotesi in cui le parti e i servizi del sistema non siano accessibili da tutti i profili (ad esempio: docenti, tutor, studenti, addetti amministrazione, amministratore di sistema), il sistema deve contenere un data base e un sistema di profilatura dell'accesso, nonché la possibilità di effettuare l'inserimento e la modifica di dati personali.

In particolare dal sistema dovrà essere possibile accedere a:

piattaforma di erogazione contenuti didattici;

piattaforma di gestione dei contenuti;

sistema per la gestione delle attività sincrone e asincrone.

2.1. *Caratteristiche della piattaforma di erogazione.*

L'architettura tecnologica, di sistema e di rete, deve garantire adeguate performance di accesso e fruizione dei servizi da parte di più utenti contemporanei, secondo le caratteristiche specificate nella Carta dei Servizi e che riguarderanno:

numero massimo di utenti contemporanei; numero medio di utenti contemporanei;

tempi di risposta garantiti.

Il sistema dovrà, inoltre, presentare le seguenti componenti:

una piattaforma tecnologica Learning Management System (LMS) in grado di erogare contenuti didattici rispondenti a specifici standard supportanti Learning Objects in formato XML (eXtensible Markup Language) e di tracciarne l'erogazione a scopo didattico e certificativo, con granularità almeno fino a livello di Learning Object e singolo test di apprendimento, (per esempio tracciamento dell'iniziativa internazionale ADL, Advanced Distributed Learning specifica SCORM 1.2.);

un sistema WEB ad alta interattività di erogazione dei corsi e dei servizi, per la trasmissione di contenuti semanticamente avanzati (per esempio ADSL, UMTS, Satellite live e con tecnologia Push e/o televisione interattiva);

la tracciabilità della fruizione del corso a distanza in termini di erogazione e utilizzo di tutti i contenuti almeno fino a livello di Learning Objects sia per il sostegno al modello didattico scelto, che per quanto riguarda la salvaguardia del diritto d'autore del materiale didattico;

capacità di aggregazione e sequenzializzazione di contenuti didattici, anche a livello di granularità elevata (p. es. Learning Objects), adattiva e personalizzabile in tempo reale;

capacità di tracciare tutti i tempi di erogazione con granularità elevata, a livello di unita didattiche atomiche (p. es. a livello di Learning Object o di SCO, Shareable Content Object in terminologia SCORM);

capacità di erogare e tracciare punti specifici di verifica dell'apprendimento, con registrazione, fino al superamento dell'esame, di tutti i punti di verifica caratterizzanti il percorso formativo erogato;

capacità di archiviazione storica dei risultati fmali, valutabili nel processo di assegnazione dei crediti universitari;

capacità di effettuare reporting dei dati tracciati sia verso il docente/tutor che verso lo studente, nel rispetto della legge sulla privacy e in modo da consentire l'autocertificazione esplicita dei tempi e processi di erogazione dei contenuti di formazione e di verifica;

possibilità di effettuare le attività amministrative on line (iscrizione al corso, prenotazione esami, ecc.).

Il sistema, inoltre, dovrà favorire l'accesso anche a particolari categorie di utenti (come ad esempio diversamente abili), che devono essere messi in condizione di fruire dei corsi di formazione a distanza tramite specifiche tecnologie, secondo le raccomandazioni del «Libro Bianco» della Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli.

2.2. Caratteristiche della piattaforma di gestione dei contenuti.

L'ottimizzazione del processo di progettazione e produzione dei corsi on line dovrà prevedere un'architettura Learning Content Management System (LCMS) con:

capacità di authoring con indicizzazione contenuti, aggregazione a granularità variabile, regole di adattività espresse in forma esplicita e interoperabili tra sistemi di vari fornitori (per esempio con la specifica in XMIL Simple Sequencing);

capacità di archiviazione on line con possibilità di autenticazione di accesso e protocolli standard di condivisione dei metadata (per esempio SOAP XML);

adozione di specifiche internazionali (per esempio IMS Global Learning Consortium) con possibilità di pubblicare profili applicativi specializzati per singolo corso, ateneo o consorzio di atenei. In tal caso l'application profile deve essere reso in formato esplicito (per esempio binding XML delle specifiche di interoperabilità e dei vocabolari utilizzati).

2.3. *Caratteristiche del sistema per le attività sincrone.*

Le attività sincrone dovranno essere interattive e svolte attraverso un sistema di aula virtuale, utilizzabile sia per il tutoraggio delle lezioni che per la fruizione di conferenze, incontri e seminari.

03A05400

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli ad effettuare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso i nuovi locali ristrutturati del padiglione «D» dell'azienda ospedaliera medesima.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il proprio decreto 29 dicembre 2000 che autorizza l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso le sale operatorie del padiglione «H» sede del Dipartimento di ortopedia dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli in data 25 febbraio 2003 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le medesime attività presso i nuovi locali ristrutturati del padiglione «D» dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 17 aprile 2003, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Campania adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2000, debbono essere eseguite presso i nuovi locali ristrutturati del padiglione «D» dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli.

Art. 2.

Resta valido quanto ulteriormente disposto con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale «A. Cardarelli» di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il dirigente: STURVI

03A05371

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 aprile 2003.

Modifiche al decreto 22 novembre 2001, concernente le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, in materia di risorse idriche ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 20;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 22 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1º dicembre 2001, concernente le modalità di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato e, in particolare l'art. 3, comma 3, in materia di requisiti per l'ammissione alla gara;

Ritenuto necessario modificare la soglia del requisito della popolazione servita, abbassandola dal sessanta al cinquanta per cento, al fine di consentire alle molteplici medie imprese di partecipare alle gare per l'affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato;

Decreta:

1. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale di cui in premessa è sostituito dal seguente:

«3. Per le imprese associate o consorziate di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 1, il requisito della popolazione servita e gli ulteriori requisiti quantitativi eventualmente richiesti nel bando possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne non meno del cinquanta per cento».

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il Ministro: MATTEOLI

03A05375

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (foraggere, girasole) nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Loglio, perenne o loietto inglese (destinato ad uso non foraggiero)

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
007285	Yorktown III	D	Loft Seed - USA

Loglio d'Italia

Codice	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
006579	Sottile	D	Guerresi Corrado & C. - Valeggio s/M. (Verona)
007836	Brixia	D	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)

Trifoglio pratense

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008011	Quinequeli	Pratense S.r.l. (Alessandria)

Erba medica

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008001	Azzurra	Società Italiana Sementi - S. Lazzaro di Savena (Bologna)

Festuca dei prati

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007834	Praga	Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)

Girasole

Codice	Denominazione	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
008036	Nardo	HT	Novartis Seeds S.A. (F)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05382

DECRETO 16 aprile 2003.

Iscrizione di varietà di specie agricole (patata, foraggere, riso) nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura dei registri di varietà aventi lo scopo di sperimentare delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 5 dicembre 2002 e 17 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,

n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Patata

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007988	Monet	HZPC Holland B.V. (NL)
007982	Delica	Saka-Ragis Pflanzenzucht (D)
007983	Andante	Saka-Ragis Pflanzenzucht (D)

Lupinella

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007829	Tetim	Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere (Lodi)

Veccia

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
006595	Scudo	Società Italiana Sementi - San Lazzaro di Savena (Bologna)

Trifoglio alessandrino

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
006580	Luis	Cappagli Luigi - Navacchio (Pisa)

Riso

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007600	Rodeo	Lugano Leonardo S.r.l. - Tortona (Alessandria)
008017	Gigante	Lugano Leonardo S.r.l. - Tortona (Alessandria)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05387

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 aprile 2003.

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 9 gennaio 2003, n. 01;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Messina n. 4534/03/13.12/GAB in data 4 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota dell'assessorato trasporti n. 141 del 24 marzo 2003;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1º maggio 2003 al 31 ottobre 2003: divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio al 31 ottobre 2003: divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per le isole di Lipari e Vulcano;

dal 1° luglio al 30 settembre 2003: divieto per l'isola di Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

a) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2002, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

b) Lipari - Vulcano:

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2002, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

c) Filicudi:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 23 aprile 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 275

03A05618

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di La Spezia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 20 marzo 2003 dalle ore 10 alle ore 12.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di La Spezia ha comunicato, con nota n. 391 del 20 marzo 2003, la chiusura al pubblico il giorno 20 marzo 2003 per sciopero del personale dalle ore 10 alle ore 12.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 147/2003 del 25 marzo 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico dalle ore 10 alle ore 12. Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 14 aprile 2003

p. *Il direttore regionale:* BONFANTI

03A05401

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 aprile 2003.

Integrazione della disposizione in materia di carrier preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione. (Deliberazione n. 4/03/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 2 aprile 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica»;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante «Attuazione della direttiva relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, recante «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 3/CIR/99, recante «Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (Carrier Preselection)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

Vista la delibera n. 9/00/CIR del 18 ottobre 2000, recante «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection (CPS): data di sottoscrizione del contratto di utenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000;

Vista la delibera n. 8/01/CIR, recante «Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

Vista la delibera n. 18/01/CIR, recante «Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2002;

Vista la delibera n. 78/02/CONS, recante «Norme di attuazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 2002;

Vista la delibera n. 152/02/CIR, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 350/02/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 2002;

Considerato che a seguito di numerose segnalazioni pervenute da alcuni operatori licenziatari alternativi relative alla fornitura della prestazione di Carrier Preselection (di seguito «CPS») ed, in particolare, alla procedura di disattivazione della prestazione medesima adottata da Telecom Italia, è stato avviato un procedimento istruttorio di vigilanza;

Considerato che a seguito dell'attività svolta e successivamente alle audizioni tenutesi rispettivamente il 25 luglio ed il 12 settembre 2002, il Dipartimento vigilanza e controllo, verificata l'impossibilità di definire, sulla base della vigente normativa, una procedura — condivisa dalle parti — di disattivazione della prestazione di CPS, ha segnalato al Dipartimento regolamentazione ed alla Commissione per le infrastrutture e le reti la necessità di integrare le disposizioni vigenti per la definizione di una procedura di disattivazione della prestazione;

Considerato che in data 28 novembre 2002 è stato avviato il procedimento integrazione e razionalizzazione della disciplina della Carrier Preselection»;

Considerato opportuno, al fine di fornire garanzie procedurali e tempi certi agli utenti finali, determinare, per il processo di disattivazione della CPS, le medesime procedure stabilite per l'attivazione della prestazione che prevedono la possibilità di inoltrare la richiesta all'operatore preselezionato o all'operatore d'accesso, e ritenuto quindi necessario disciplinare la possibilità di recedere dalla fornitura della prestazione di CPS anche attraverso l'operatore di accesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della delibera n. 3/CIR/99, l'operatore preselezionato è tenuto a comunicare all'operatore di accesso la disattivazione della prestazione con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data richiesta dal cliente e ritenuto opportuno garantire il medesimo periodo (quindici giorni) all'operatore di accesso ed all'operatore preselezionato per svolgere le attività di propria competenza;

Considerato che la delibera 152/02/CIR impone a Telecom Italia, mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, di separare le unità organizzative preposte alla gestione della rete da quelle preposte alla vendita di servizi finali;

Considerato che, alla luce di quanto dichiarato da Telecom Italia, dal punto di vista tecnico le operazioni richieste dall'operatore preselezionato alla divisione rete di Telecom Italia (operatore di accesso) per l'attivazione della prestazione di CPS sono identiche a quelle richieste per la disattivazione della prestazione e che, pertanto, Telecom Italia, per tale ultima prestazione, utilizza le medesime risorse della propria divisione rete utilizzate per l'attivazione;

Considerato che, alla luce di quanto dichiarato dagli operatori, non esistono ragioni per incrementare la capacità di evasione giornaliera dell'operatore di accesso al fine di comprendere le disattivazioni della prestazione all'interno della capacità giornaliera attualmente garantita dall'operatore notificato;

Considerati i numerosi reclami pervenuti da parte degli utenti per i casi di attivazione o disattivazione della prestazione di CPS non richiesta ed i notevoli disagi arrecatigli e ritenuto pertanto necessario prevedere la possibilità all'utente di riottenere, senza oneri di spesa e nel più breve tempo possibile, la configurazione originale delle proprie linee telefoniche;

Sentite in audizione congiunta, in data 11 dicembre 2002, le società Albacom Spa, Com Tel Spa, Wind Telecomunicazioni Spa, Edisontel Spa, Elitel Spa, Grapes Network Service Spa, Mci Worldcom Spa, Multilink Spa, Tele2 Spa, Telecom Italia Spa, Welcome Italia Spa;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del Commissario Ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, alla delibera n. 3/CIR/99 ed alla delibera 8/01/CIR.

2. Per «disattivazione della prestazione di CPS» si intende la disattivazione, a seguito di un recesso volontario da parte del cliente, della prestazione di Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection). La disattivazione della prestazione di CPS non pregiudica la fornitura del servizio in modalità di Carrier Selection Easy Access da parte dell'operatore precedentemente preselezionato.

Art. 2.

Disattivazione della prestazione di CPS

1. L'utente che intende disattivare la prestazione di CPS comunica per iscritto la propria volontà inequivocabile all'operatore preselezionato o, in alternativa, all'operatore di accesso secondo le forme previste dalla normativa vigente.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;

b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione della prestazione di CPS;

c) indicazione dell'operatore preselezionato e data di sottoscrizione della prestazione di CPS;

d) data richiesta per la disattivazione.

Art. 3.

Processo di disattivazione della prestazione di CPS

1. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo comunica all'operatore preselezionato, secondo modalità operative da definire tra gli operatori, la richiesta di recesso formulata dal cliente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di disattivazione del servizio indicata nella richiesta stessa ed indicando almeno le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento.

2. Qualora il cliente richieda la disattivazione della prestazione di CPS tramite l'operatore di accesso, quest'ultimo rispetta le medesime regole in termini di modalità e tempi previsti in caso di attivazione della prestazione, di cui all'art. 2, della delibera 4/00/CIR, degli articoli 2 e 3, della delibera n. 8/01/CIR, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora la richiesta di disattivazione venga inoltrata all'operatore di accesso ed in caso di contestazioni, l'operatore preselezionato può richiedere all'operatore d'accesso copia della richiesta del cliente. Tale richiesta di documentazione non è vincolante ai fini della disattivazione della prestazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'operatore preselezionato, ove rilevi gravi e motivate incongruenze, può richiedere all'operatore d'accesso - previa autorizzazione da parte dell'Autorità - il sistematico invio delle copie delle richieste di disattivazione inoltrate dai clienti.

5. Almeno tre giorni lavorativi prima della disattivazione della prestazione di CPS, l'operatore di accesso invia all'utente, secondo le forme previste dalla normativa vigente, una comunicazione di conferma dell'ordine ricevuto.

6. La comunicazione di cui al precedente comma 5 contiene almeno le seguenti informazioni

a) il nome e cognome o ragione sociale dell'utente;

b) la modalità con cui l'utente ha inoltrato la richiesta di disattivazione;

c) la data della richiesta di disattivazione sottoscritta dall'utente;

d) numero telefonico della linea (o delle linee) per la quale è stata richiesta la disattivazione della prestazione di CPS;

e) la data in cui sarà eseguita la richiesta formulata dall'utente.

7. La comunicazione all'utente contiene, inoltre, l'informativa della possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.

Art. 4.

Prestazioni non richieste

1. Fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente, in caso di attivazioni o disattivazioni non richieste della prestazione di CPS, l'utente ha diritto di ottenere gratuitamente entro tre giorni lavorativi dalla segnalazione la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell'operatore che ha disposto l'attivazione della prestazione non richiesta dall'utente.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e all'art. 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 2 aprile 2003

Il Presidente: CHELI

03A05372

DELIBERAZIONE 15 aprile 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* popolari per l'abrogazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003. (Deliberazione n. 83/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 aprile 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il *referendum* popolare per l'abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall'art. 1056 del codice civile;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per i *referendum* popolari per l'abrogazione:

a) dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003;

b) della servitù di elettrodotto stabilita dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall'art. 1056 del codice civile, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003; indetti per il giorno 15 giugno 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento dei *referendum* di cui al comma 1.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) i comitati promotori dei quesiti referendari;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, con una esplicita indicazione della posizione a favore o contro il quesito referendario, rilevabile sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro il quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L'Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei predetti soggetti ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA
IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. In ogni trasmissione che preveda la partecipazione di più di un rappresentante per ciascuna indicazione di voto, tra i sostenitori dell'indicazione di voto favorevole deve essere incluso un rappresentante del comitato promotore; qualora il medesimo quesito referendario sia stato proposto da più comitati promotori, deve essere incluso un rappresentante di ciascuno di essi, ove ciò non sia possibile applicando un criterio di rotazione.

3. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

5. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie ai quesiti referendari.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 9,00 - 10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere *e)* ed *f)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 7.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 08,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere *e)* ed *f)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emit-

tente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera *b)*, nei confronti di ogni comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

Art. 13.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto dei *referendum*, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte dei votanti.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali relativi ai *referendum* le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai *referendum* di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai *referendum.*

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni o dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 24.

Ambito territoriale di applicazione

1. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna referendaria di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali politiche e amministrative saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

2. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per la consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

3. Nei giorni di votazione e in quelli precedenti del 24, 25, 26 maggio e 7, 8, 9 giugno 2003, la trasmissione dei programmi di comunicazione politica o dei messaggi politici autogestiti è, in ogni caso, sospesa sulle emittenti radiofoniche e televisive private nazionali, in considerazione della consistenza del corpo elettorale interessato dalle campagne relative a tutte le consultazioni in atto.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 15 aprile 2003

Il Presidente: CHELI

03A05381

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 11 aprile 2003.

Piano delle misure preliminari di adeguamento della protezione fisica e delle attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 4/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale, n. 59;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63;

l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 2003, serie generale, n. 77;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, è tuttavia urgente realizzare le prime misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto:

necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nell'ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 2003, serie generale, n. 77, nonché progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

altresì necessario, al fine di garantire unitarietà, celerità ed economicità della gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue società partecipate, disporre, per la gestione di dette attività il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.A. delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere relativi ai predetti impianti;

Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); le regioni Basilicata, Lazio e Piemonte;

D'intesa con il Commissario straordinario dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), con il Presidente di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A. e con il Presidente di Nucleco S.p.A.;

Dispone:

1. Il piano preliminare delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio, relativo agli impianti di seguito elencati, concernenti il ciclo del combustibile ed i depositi di materie radioattive:

Eurex del Centro di Saluggia (Vercelli), Plutonio e Celle Calde del Centro della Casaccia (Roma) e Itrec del Centro della Trisaia (Rotondella-Matera), di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA);

Impianto Nucleare FN in Bosco Marengo (Alessandria), di proprietà di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A.;

Deposito Nucleco S.p.A. presso il Centro della Casaccia (Roma) di proprietà Nucleco S.p.A.,

è quello riportato in allegato sotto la lettera «A».

2. Il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.A. delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attività di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica relativi agli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) e delle sue società partecipate FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A. e Nucleco S.p.A., alle condizioni — incluse quelle inerenti al personale in servizio presso i relativi impianti e quelle relative ai tempi dell'effettivo predetto trasferimento — contenute nelle rispettive convenzioni tra il Commissario delegato, la SO.G.I.N. S.p.A., l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), la FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A. e la Nucleco S.p.A.

3. Le misure relative ai punti CC1, EU6, NU1 E PU1 del predetto allegato «*A*», considerate particolarmente urgenti per migliorare la protezione fisica degli impianti, sono autorizzate con la presente ordinanza ed eseguite, quanto prima, da SO.G.I.N. S.p.A. in conformità alle relative schede tecniche approvate dal Commissario delegato.

4. Per le misure e le attività indicate nei restanti punti del predetto allegato «*A*», SO.G.I.N. S.p.A. predisporrà, nei tempi previsti, specifici piani attuativi che, approvati dal Commissario delegato, saranno trasmessi ad APAT, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'O.P.M.C. n. 3267/2003, e alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.P.M.C. n. 3267/2003.

5. S.O.G.I.N. S.p.A. predisporrà inoltre, sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, l'aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto nucleare FN in Bosco Marengo (AL) di proprietà di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., allegati all'istanza di disattivazione presentata, alle competenti autorità, da FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., con lettera del 18 novembre 2002, prot. DIN 118-02. Il piano e programma aggiornato sarà autorizzato dal Commissario delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni.

6. S.O.G.I.N. S.p.A. predisporrà, sulla base dei contenuti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, il piano e programma di dismissione dell'impianto Itrec del Centro della Trisaia (Rotondella-MT), di proprietà dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA). Il predetto piano e programma sarà autorizzato dal Commissario delegato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni.

7. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

8. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

9. La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 11 aprile 2003

Il commissario delegato: JEAN

03A05077

ORDINANZA 11 aprile 2003.

Prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi derivanti dallo smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile. (Ordinanza n. 5/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale, n. 59;

l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63;

Considerato:

necessario definire i livelli di radioattività residua (c.d. «livelli di allontanamento») al di sotto dei quali è consentito il rilascio dei materiali solidi derivanti dalla disattivazione e smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile per assicurare una ordinata gestione dei materiali e delle operazioni di smantellamento;

le vigenti condizioni per l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge (c.d. «livelli di esenzione»), indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 241/2000;

che con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 è stato autorizzato, a conclusione della conferenza dei servizi, l'avvio di alcune attività di decommissioning della centrale nucleare di Caorso fissando le prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi;

opportuno estendere tali prescrizioni alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile;

Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;

Dispone:

1. L'estensione alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile delle prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi contenute nel documento ANPA/CAORSO(00) 2 giugno 2000 allegato al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 riportate in allegato sotto la lettera «A».

2. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2003

Il commissario delegato: JEAN

ALLEGATO *A*

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI SOLIDI

Per l'allontanamento dei materiali solidi dall'impianto valgono i livelli di concentrazione superficiale e di massa (Cli), riportati nella tabella per i diversi tipi di materiale.

Radionuclide *(i)*	C_{li}				
	Materiali metallici		Materiali cementizi		Altri materiali
Simbolo	massa (Bq/g)	superficie (Bq/cm^2)	massa (Bq/g)	superficie (Bq/cm^2)	massa (Bq/g)
^{3}H	1	10.000	1	10.000	0,1
^{14}C	1	1.000	1	1.000	0,1
^{54}Mn	1	10	0,1	1	0,1
^{55}Fe	1	1.000	1	10.000	0,1
^{60}Co	1	1	0,1	1	0,1
^{59}Ni	1	1.000	1	10.000	0,1
^{63}Ni	1	1.000	1	10.000	0,1
^{90}Sr	1	1	1	100	0,1
^{125}Sb	1	10	1	1	0,1
^{134}Cs	0,1	1	0,1	1	0,1
^{137}Cs	1	10	1	1	0,1
^{152}Eu	1	1	0,1	1	0,1
^{154}Eu	1	1	0,1	1	0,1
α emettitori	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01
^{241}Pu	1	1	1	10	0,1

Per materiali diversi da quelli metallici o cementizi, eventuali livelli maggiori di quelli indicati nella tabella potranno esser stabiliti dall'APAT, sentita la Commissione tecnica, per specifici radionuclidi ed in relazione a specifiche matrici a seguito della presentazione, da parte dell'esercente, di apposite valutazioni di impatto radiologico che dimostrino comunque la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I della direttiva 96/29/Euratom. In tali casi potranno essere stabilite particolari condizioni sulle modalità di allontanamento e sulla destinazione del materiale rilasciato.

Ai fini dell'allontanamento debbono essere rispettati, in quanto applicabili, sia i livelli di concentrazione di massa, sia quelli di concentrazione superficiale.

In caso siano presenti più radionuclidi deve essere rispettata la seguente condizione:

$$\sum_i \frac{C_i}{C_{li}} < 1$$

dove C_i è la concentrazione di massa o superficiale dell'i-esimo radionuclide e C_{li} è il livello di allontanamento per lo stesso radionuclide.

Debbono essere registrati i dati relativi ad ogni allontanamento: tipo di materiale, provenienza, quantità, misure effettuate, livelli di contaminazione rilevati.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 157 del decreto legislativo n. 230/1995, nel caso di materiali metallici destinati al riciclo in fonderia, ogni partita di materiale allontanato dall'impianto deve essere accompagnata da apposita documentazione che dimostri la rispondenza del materiale stesso alle condizioni per l'allontanamento stabilite dalla presente prescrizione.

Nel contratto di conferimento del materiale alla fonderia, deve essere inserita una apposita indicazione affinché l'esercente la fonderia sia tenuto ad effettuare una miscelazione nella carica del forno fusorio almeno in ragione di uno a dieci con materiale di diversa origine.

03A05076

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione lettere credenziali degli Ambasciatori della Repubblica del Perù, della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, della Repubblica di Panama, della Repubblica di Ungheria e di Romania.

Mercoledì 19 marzo il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. José Pablo Moràn Val, ambasciatore della Repubblica del Perù, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 19 marzo 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. E. Rodney M. Perera, ambasciatore della Repubblica Democratica Socialista di Sri Lanka, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 19 marzo 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Winston Spadafora Galvez, ambasciatore della Repubblica di Panama, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 19 marzo 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. István Kovács, ambasciatore della Repubblica di Ungheria, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 19 marzo 2003 il Signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Cristian Valentin Colteanu, ambasciatore di Romania, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

03A04584

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Solano Inferiore di Bagnara Calabra.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in Solano Inferiore di Bagnata Calabra (Reggio Calabria). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche.

03A05403

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia di S. Maria della Lettera, in Milanesi di Calanna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Maria della Lettera, con sede in Milanesi di Calanna (Reggio Calabria). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche.

03A05404

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia di S. Maria delle Grazie, in Villamesa di Calanna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Maria delle Grazie, con sede in Villamesa di Calanna (Reggio Calabria). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche.

03A05405

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia di S. Pietro Apostolo, in S. Pietro di Fiumara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in S. Pietro di Fiumara (Reggio Calabria). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche.

03A05406

Riconoscimento della civile estinzione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Motta S. Giovanni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2003, viene estinta la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Motta S. Giovanni (Reggio Calabria). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche.

03A05407

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Andrea Apostolo, in Norcia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 marzo 2003, la Parrocchia di S. Andrea Apostolo, con sede in Norcia (Perugia), frazione Campi, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Andrea Apostolo», sempre con sede in Norcia (Perugia), frazione Campi.

03A05402

Trasformazione della natura giuridica e mutamento di denominazione della Parrocchia di S. Maria, in Sellano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2003, la parrocchia di S. Maria in Sellano (Perugia), frazione Montesanto , è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria», con sede in Sellano (Perugia), frazione Montesanto.

03A04586

Trasformazione della natura giuridica e mutamento di denominazione della Parrocchia di S. Clemente, in Trevi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2003, la parrocchia di S. Clemente, con sede in Trevi (Perugia), frazione Matigge, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Clemente», con sede in Trevi (Perugia), frazione Matigge.

03A04587

Trasformazione della natura giuridica e mutamento di denominazione della Parrocchia di S. Sebastiano, in Vallo di Nera.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2003, la parrocchia di S. Sebastiano, con sede in Vallo di Nera (Perugia), frazione Piedipaterno, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Sebastiano», con sede in Vallo di Nera (Perugia), frazione Piedipaterno.

03A04588

Trasformazione della natura giuridica e mutamento di denominazione della Parrocchia di S. Stefano, in Trevi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 2003, la parrocchia di S. Stefano, con sede in Trevi (Perugia), frazione Picciche, è stata trasformata in Chiesa Rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Stefano», con sede in Trevi (Perugia), frazione Picciche.

03A04589

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 aprile 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1008
Yen giapponese	132,03
Corona danese	7,4247
Lira Sterlina	0,69150
Corona svedese	9,1102
Franco svizzero	1,5055
Corona islandese	83,33
Corona norvegese	7,8310
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58813
Corona ceca	31,717
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,81
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6343
Lira maltese	0,4251
Zloty polacco	4,2970
Leu romeno	36635
Tallero sloveno	232,2565
Corona slovacca	40,964
Lira turca	1756000
Dollaro australiano	1,7819
Dollaro canadese	1,6112
Dollaro di Hong Kong	8,5858
Dollaro neozelandese	1,9877
Dollaro di Singapore	1,9567
Won sudcoreano	1343,53
Rand sudafricano	8,0279

Cambi del giorno 25 aprile 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0973
Yen giapponese	132,73
Corona danese	7,4234
Lira Sterlina	0,69140
Corona svedese	9,1095
Franco svizzero	1,5021
Corona islandese	83,24
Corona norvegese	7,8120
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58880
Corona ceca	31,555
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,73
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6334
Lira maltese	0,4250
Zloty polacco	4,2773
Leu romeno	36660
Tallero sloveno	232,3872
Corona slovacca	40,925
Lira turca	1749000
Dollaro australiano	1,7820
Dollaro canadese	1,5990
Dollaro di Hong Kong	8,5586
Dollaro neozelandese	1,9821
Dollaro di Singapore	1,9611
Won sudcoreano	1358,35
Rand sudafricano	8,0487

Cambi del giorno 28 aprile 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1025
Yen giapponese	132,54
Corona danese	7,4245
Lira Sterlina	0,69140
Corona svedese	9,1337
Franco svizzero	1,5039
Corona islandese	82,85
Corona norvegese	7,7560
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58770
Corona ceca	31,556
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,55
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6344
Lira maltese	0,4252
Zloty polacco	4,2740
Leu romeno	36685
Tallero sloveno	232,5525
Corona slovacca	40,965
Lira turca	1749000
Dollaro australiano	1,7759
Dollaro canadese	1,5951
Dollaro di Hong Kong	8,5989
Dollaro neozelandese	1,9776
Dollaro di Singapore	1,9589
Won sudcoreano	1348,03
Rand sudafricano	7,8511

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A05620-03A05621-03A05622

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» registrato con regolamento della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Cooperativa Agricola Produttori Capperi - S.c. a r.l. - con sede in Pantelleria (Trapani), contrada Scauri Basso.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Cappero di Pantelleria» riguarda l'umidità espressa in percentuale, il peso specifico e il calibro dei capperi all'atto dell'immissione al consumo, la densità e la produzione massima per ettaro dei cappareti, nonché l'adeguamento di alcune prescrizioni alla regolamentazione comunitaria citata in premessa.

Considerato che le modifiche proposte non incidono sul legame geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromettono la qualità del prodotto ma consentono al consumatore una migliore conoscenza del prodotto e delle relative caratteristiche;

Considerato, altresì, che l'art. 9 del reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Visto il parere favorevole alle modifiche espresse dalla Regione Siciliana;

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche proposte.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Q.T.C. III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CAPPERO DI PANTELLERIA».

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La zona di produzione del «Cappero di Pantelleria» comprende l'intero territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani.

Art. 3.

I cappereti destinati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» debbono essere costituiti da piante della specie botanica «*capparis spinosa*» varietà «*inermis*» *cultivar nocellara*. È ammessa una percentuale non superiore al 10% di altre varietà.

Il numero delle piante per ettaro, sia in coltura specializzata che in coltura promiscua, non può essere superiore a 2.000; per superfici inferiori all'ettaro il numero è ridotto in misura proporzionale. Il sesto d'impianto è costituito da un quadrato con lato di metri 2,20 circa.

Art. 4.

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei cappereti destinati alla produzione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai bottoni fiorali (Capperi) le caratteristiche specifiche.

La produzione massima di capperi freschi, aventi diritto alla I.G.P. «Cappero di Pantelleria», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in kg 1,5 per pianta ed in q.li 30 per ettaro.

Art. 5.

Le operazioni di raccolta vengono svolte a mano e in modo scalare dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno.

Le tradizionali operazioni di salatura a secco, con esclusivo utilizzo di sale marino, avvengono attraverso fasi successive di elaborazione del prodotto.

Nella prima fase, che si protrae per circa otto-dieci giorni dalla data della raccolta dei capperi, la massa dei capperi viene addizionata di sale marino in quantità corrispondente dal 30 al 40% al peso della stessa e rimescolata, quotidianamente, al fine di favorire la fermentazione lattica che conferisce le particolari caratteristiche organolettiche; al termine del periodo indicato, viene eliminata l'acqua di vegetazione prodotta con la salatura.

La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta di sale marino in quantità corrispondente dal 20% al 25% del peso della massa dopo l'eliminazione dell'acqua di vegetazione.

Si procede quindi al rimescolamento e allo sgrondo giornaliero della fase liquida per almeno dieci giorni, trascorsi i quali i capperi acquistano le caratteristiche per l'immissione al consumo.

Le operazioni sopra indicate devono essere effettuate nella stessa azienda di produzione dei capperi.

La commercializzazione dei capperi prima delle effettuazioni delle predette operazioni e del conseguimento delle specifiche caratteristiche previste al successivo art. 5, li priva del diritto ad utilizzare l'indicazione geografica protetta.

Art. 6.

Il «Cappero di Pantelleria» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;

colore: verde tendente al senape;

odore: aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione di muffa od odori estranei;

sapore: aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria e sale marino;

umidità: da un minimo del 50% ad un massimo del 70%;

calibro dei capperi: da un numero di 4 mm ad un massimo di 15 mm;

sale marino presente nei capperi: 25%;

sale marino presente nelle confezioni: non superiore al 25% del peso dei capperi.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» le diciture «Cappero di Pantelleria» e «Indicazione geografica protetta» devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria.

Art. 8.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92.

I soggetti interessati alla produzione del «Cappero di Pantelleria» si immettono nel sistema di controllo fornendo i dati identificativi del cappereto; ad analogo adempimento sono assoggettate le imprese di confezionamento.

03A05385

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Detrusitol»

Estratto del decreto A.I.C./U.A.C. n. 7543 del 25 febbraio 2003

Specialità medicinale: DETRUSITOL.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., via R. Koch 1.2, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

retard 2×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168043/M (in base 10), 10LR7C (in base 32) classe «C»;

retard 2×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168169/M (in base 10), 10LRC9 (in base 32), classe «C».

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

retard 1×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168031/M (in base 10), 10LR6Z (in base 32);

retard 4×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168056/M (in base 10), 10LR7S (in base 32);

retard 7×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168068/M (in base 10), 10LR84 (in base 32);

retard 12×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168070/M (in base 10), 10LR86 (in base 32);

retard 14×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168272/M (in base 10), 10LRGJ (in base 32);

retard 14×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168284/M (in base 10), 10LRGW (in base 32);

retard 40×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168082/M (in base 10), 10LR8L (in base 32);

retard 10×2×4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168094/M (in base 10), 10LR8Y (in base 32);

retard 20×2×4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168106/M (in base 10), 10LR9B (in base 32);

retard 40×2×4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 2 mg - A.I.C. n. 034168118/M (in base 10), 10LR9Q (in base 32);

retard 30 capsule rigide a rilascio prolungato in flacone da 2 mg - A.I.C. n. 034168120/M (in base 10), 10LR9S (in base 32);

retard 90 capsule rigide a rilascio prolungato in flacone da 2 mg - A.I.C. n. 034168132/M (in base 10), 10LRB4 (in base 32);

retard 100 capsule rigide a rilascio prolungato in flacone da 2 mg - A.I.C. n. 034168144/M (in base 10), 10LRBJ (in base 32);

retard 1×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168157/M (in base 10), 10LRBX (in base 32);

retard 4×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168171/M (in base 10), 10LRCC (in base 32);

retard 7×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168183/M (in base 10), 10LRCR (in base 32);

retard 12×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168195/M (in base 10), 10LRD3 (in base 32);

retard 40×7 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168207/M (in base 10), 10LRDH (in base 32);

retard 10×2×4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034468219/M (in base 10), 10LRDV (in base 32);

retard 20×2×4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168221/M (in base 10), 10LRDX (in base 32);

retard 40×2×4 capsule rigide a rilascio prolungato in blister da 4 mg - A.I.C. n. 034168233/M (in base 10), 10LRF9 (in base 32);

retard 30 capsule rigide a rilascio prolungato in flacone da 4 mg - A.I.C. n. 034168245/M (in base 10), 10LRFP (in base 32);

retard 90 capsule rigide a rilascio prolungato in flacone da 4 mg - A.l.C. n. 034168258/M (in base 10), 10LRG2 (in base 32);

retard 100 capsule rigide a rilascio prolungato in flacone da 4 mg - A.I.C. n. 034168260/M (in base 10), 10LRG4 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide e rilascio prolungato.

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato da 2 e 4 mg contiene:

principi attivi: tolterodina tartrato 2 e 4 mg corrispondenti rispettivamente a 1,37 mg e 2,74 mg di tolterodina;

eccipienti: contenuto della capsula a rilascio prolungato:

sfere di zucchero (contenenti saccarosio e amido di mais);

ipromellosio;

surelease E-7-9010 limpido:

etilcellulosa;

trigliceridi a catena media;

acido oleico;

contenuto della capsula a rilascio prolungato (guscio):

gelatina;

inchiostro per impressione:

lacca (Shellac);

titanio biossido (E171);

glicole propilenico;

simeticone.

Coloranti nella capsula a rilascio prolungato da 2 mg (bluverde):

indigo carmine (E132);

ferro ossido giallo (E172);

titanio biossido (E171).

Coloranti nella capsula a rilascio prolungato da 4 mg (blu):

indigo carmine (E132);

titanio biossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: International Processing Corporation, 1100 Enterprice Drive, Winchester, Kentucky U.S.A.

Confezionato:

Pharmacia & Upjohn Company, 7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan, USA;

Pharmacia Italia S.p.a., officina di Ascoli Piceno.

Controllo: Pharmacia Italia S.p.a., via del Commercio, 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno) - Officina di Ascoli Piceno.

Indicazioni terapeutiche: «Detrusitol» retard è indicato per il trattamento dell'incontinenza da urgenza e/o aumentata frequenza urinaria associata con sintomi di urgenza come ad esempio può manifestarsi in pazienti con instabilità vescicale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05397

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminoven»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 768 del 28 marzo 2003

Specialità medicinale: AMINOVEN.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

5% 12 sacche da 500 ml.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: Classe «C».

A.I.C. n. 034562114/M (in base 10) - 10YS22 (in base 32).

10% 12 sacche da 500 ml.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: Classe «C».

A.I.C. n. 034562126/M (in base 10) - 10YS2G (in base 32).

10% 6 sacche da 1000 ml.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: Classe «C».

A.I.C. n. 034562138/M (in base 10) - 10YS2U (in base 32).

15% 12 sacche da 500 ml.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: Classe «C».

A.I.C. n. 034562140/M (in base 10) - 10YS2W (in base 32).

15% 6 sacche da 1000 ml.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: Classe «C».

A.I.C. n. 034562153/M (in base 10) - 10YS39 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione:

«Aminoven 10%» 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

principi attivi: isoleucina 5,00 g; leucina 7,40 g; lisina acetato 9,31 g; lisina 6,60 g; metionina 4,30 g; fenilalanina 5,10 g; treonina 4,40 g; triptofano 2,00 g; valina 6,20 g; arginina 12,00 g; istidina 3,00 g; alanina 14,00; glicina 11,00 g; prolina 11,20 g; serina 6,50 g; tirosina 0,40 g; taurina 1,00 g.

Aminoacidi totali 100,0 g/l.

Azoto totale 16,2 g/l.

Potere calorico 1680 kJ/I (=400 kcal/l).

pH 5,5-6,5.

Acidità 22 mmol NaOH/l.

Osmolarità teorica 990 mosm/l;

eccipienti: acido acetico, acqua per preparazioni inettabili.

«Aminoven 15%» 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

principi attivi: isoleucina 5,20 g; leucina 8,90 g; lisina acetato 15,66 g; lisina 11,10 g; metionina 3,80 g; fenilalanina 5,50 g; treonina 8,60 g; triptofano 1,60 g; valina 5,50 g; arginina 20,00 g; istidina 7,30 g; alanina 25,00; glicina 18,50 g; prolina 17,00 g; serina 9,60 g; tirosina 0,40 g; taurina 2,00 g.

Aminoacidi totali 150,0 g/l.

Azoto totale 25,7 g/l.

Potere calorico 2520 kJ/I (=600 kcal/l).

pH 5,5-6,5.

Acidità 44 mmol NaOH/l.

Osmolarità teorica 1505 mosm/l;

eccipienti: acido acetico, acqua per preparazioni inettabili, acido malico.

«Aminoven 5%» 1000 ml di soluzione per infusione contengono:

principi attivi: isoleucina 2,50 g; leucina 3,70 g; lisina acetato 4,655 g; lisina 3,30 g; metionina 2,15 g; fenilalanina 2,55 g; treonina 2,20 g; triptofano 1,00 g; valina 3,10 g; arginina 6,00 g; istidina 1,50 g; alanina 7,00; glicina 5,50 g; prolina 5,60 g; serina 3,25 g; tirosina 0,20 g; taurina 0,50 g.

Aminoacidi totali 50,0 g/l.

Azoto totale 8,1 g/l.

Potere calorico 840 kJ/I (=200 kcal/l).

pH 5,5-6,5.

Acidità 12 mmol NaOH/l.

Osmolarità teorica 495 mosm/l;

eccipienti: acido acetico, acqua per preparazioni inettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: apporto di aminoacidi come parte di un regime di nutrizione parenterale.

Le soluzioni di aminoacidi devono essere somministrate generalamente in associazione con adeguate quantità di supplementi energetici.

«Aminoven 15%» è principalmente indicato se durante la terapia di nutrizione parenterale il volume di liquidi deve essere ridotto.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Austria 8055 Graz Austria (solo per i flaconi in vetro). Fresenius Kabi AB SE 751 74 Uppsala Svezia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05395

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trofoven»

Estratto del decreto A.I.C./UAC n. 769 del 28 marzo 2003

Specialità medicinale: TROFOVEN.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

1 Sacca in plastica da 1250 ml.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: Classe «C».

A.I.C. n. 034973038/M (in base 10) - 11C9CG (in base 32).

3 Sacche in plastica da 1250 ml.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: Classe «C».

A.I.C. n. 034973040/M (in base 10) - 11C9CJ (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione endovenosa.

Composizione: 1250 ml di soluzione contengono:

L-isoleucina	1,88 g
L-leucina	2,78 g
L-lisina cloridrato	3,10 g
(=l-lisina)	2,49 g
L-metionina	1,62 g
L-fenilalanina	1,92 g
L-treonina	1,65 g
L-triptofano	0,75 g
L-valina	2,33 g
L-tirosina	0,15 g
L-arginina	4,50 g
L-istidina	1,13 g
Taurina	0,38 g
Glicina	4,13 g
L-alanina	5,25 g
L-prolina	4,20 g
L-serina	2,44 g
L-acido malico	3,73 g

Glicerolo - 1(2) idrogeno fosfato - mix di sali minerali disodici $5H_2O$ . . . 3,06 g
Potassio idrossido 85% . . . 0,78 g
Sodio idrossido . . . 0,80 g
Glucosio monoidrato . . . 132 g
(=glucosio) . . . 120 g
calcio cloruro . . . 0,37 g
potassio cloruro . . . 1,00 g
magnesio cloruro esaidrato . . . 0,51 g
zinco cloruro . . . 0,0035 g
olio di soia . . . 50 g
lecitina d'uovo . . . 3,00 g

eccipienti: sodio oleato, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni ineittabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura.

Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeudiche: «Trofoven» è indicato per soddisfare il fabbisogno di energia, acidi grassi essenziali, aminoacidi, elettroliti e liquidi nei pazienti adulti che richiedono una nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o entrale non è possibile, è insufficiente o controindicata.

Produzione Fresenius Kabi Austria 8055 Graz Austria - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61169 Friedberg Germania.

Controllo: Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua produzione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05394

Comunicato di rettifica concernente «Estratto decreto n. 749 del 17 febbraio 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Basalflex"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003. Alla pagina 551, prima colonna, dove è scritto: Produzione - B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Leggasi: Produzione - B. Braun Medical S.A. Route de Sorge 9 CH - 1023 Crissier Switzerland.

Responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Dove è scritto:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

Leggasi:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

03A05392

Comunicato di rettifica concernente «Estratto decreto n. 750 del 17 febbraio 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Plusflex"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003. Alla pagina 551, prima colonna, dove è scritto: Produzione - B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Leggasi: Produzione - B. Braun Medical S.A. Route de Sorge 9 CH - 1023 Crissier Switzerland.

Responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Dove è scritto:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

Leggasi:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

Dove è scritto:

Composizione	1000 ml	2000 ml
isoleucina	2.82 g	5.64 g
leucina	3.76 g	7.52 g
lisina cloridrato	3.41 g	6.82 g
lisina	(2.73 g)	(5.46 g)
metionina	2.35 g	4.70 g
fenilalanina	4.21 g	8.42 g
treonina	2.18 g	4.36 g
triptofano	0.68 g	1.36 g
valina	3.12 g	6.24 g
arginina monoglutammato	5.98 g	11.96 g
arginina	(3.24 g)	(6.48 g)
acido glutammico	(2.74 g)	(5.48 g)
istidina cloridrato monoidrato	2.03 g	4.06 g
istidina	(1.50 g)	(3.00 g)
alanina	5.82 g	11.64 g
acido aspartico	1.80 g	3.60 g
acido glutammico	1.47 g	2.94 g
glicina	1.98 g	3.96 g
prolina	4.08 g	8.16 g
serina	3.60 g	7.20 g
magnesio acetato tetraidrato	1.23 g	2.46 g
sodio acetato triidrato	1.56 g	3.12 g
potassio diidrogeno fosfato	3.12 g	6.24 g
potassio idrossido	1.40 g	2.80 g
sodio idrossido	0.23 g	0.46 g
glucosio monoidrato	165.0 g	330.0 g
glucosio anidro	(150 g)	(300.0 g)
calcio cloruro diidrato	0.53 g	1.06 g
elettroliti:		
Na^+	37.2 mmol	74.4 mmol
K^+	25.0 mmol	50.0 mmol
Ca^{2+}	3.6 mmol	7.2 mmol
Mg^{2+}	5.7 mmol	11.4 mmol
Cl^-	35.5 mmol	71.0 mmol
$H_2PO^-{}_4$	20.0 mmol	40.0 mmol
acetato	22.9 mmol	45.8 mmol
aminoacidi totali	48 g	96 g
azoto	6.8 g	13.6 g
calorie non proteiche KJ (Kcal)	2510 (600)	5025 (1200)
Kj (Kcal)	3310 (790)	6615 (1580)
osmolarità (mOsm/l)	1400	1400

Leggasi:

Composizione	1000 ml	2000 ml
isoleucina	2.82 g	5.64 g
leucina	3.76 g	7.52 g
lisina cloridrato	3.41 g	6.82 g
lisina	(2.73 g)	(5.46 g)
metionina	2.35 g	4.70 g
fenilalanina	4.21 g	8.42 g
treonina	2.18 g	4.36 g
triptofano	0.68 g	1.36 g
valina	3.12 g	6.24 g
arginina monoglutammato	5.98 g	11.96 g
arginina	(3.24 g)	(6.48 g)
acido glutammico	(2.74 g)	(5.48 g)
istidina cloridrato monoidrato	2.03 g	4.06 g
istidina	(1.50 g)	(3.00 g)
alanina	5.82 g	11.64 g
acido aspartico	1.80 g	3.60 g
acido glutammico	1.47 g	2.94 g
glicina	1.98 g	3.96 g
prolina	4.08 g	8.16 g
serina	3.60 g	7.20 g
magnesio acetato tetraidrato	1.23 g	2.46 g
sodio acetato triidrato	1.56 g	3.12 g
potassio diidrogeno fosfato diidrato	3.12 g	6.24 g
potassio idrossido	1.40 g	2.80 g
sodio idrossido	0.23 g	0.46 g

glucosio monoidrato	165.0 g	330.0 g
glucosio anidro	(150 g)	(300.0 g)
calcio cloruro diidrato	0.53 g	1.06 g
Elettroliti:		
Na^{+}	37.2 mmol	74.4 mmol
K^{+}	25.0 mmol	50.0 mmol
Ca^{2+}	3.6 mmol	7.2 mmol
Mg^{2+}	5.7 mmol	11.4 mmol
Cl^{-}	35.5 mmol	71.0 mmol
$H_2PO^{-}_4$	20.0 mmol	40.0 mmol
Acetato	22.9 mmol	45.8 mmol
Aminoacidi totali	48 g	96 g
Azoto	6.8 g	13.6 g
Calorie non proteiche KJ (Kcal)	2510 (600)	5025 (1200)
Kj (Kcal)	3310 (790)	6615 (1580)
Osmolarità (mOsm/l)	1400	1400

03A05393

Comunicato di rettifica concernente «Estratto decreto n. 751 del 17 febbraio 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Periflex"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003. Alla pagina 51, prima colonna. Dove è scritto: Produzione - B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Leggasi: Produzione - B. Braun Medical S.A. Route de Sorge 9 CH - 1023 Crissier Switzerland.

Responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Dove è scritto:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

Leggasi:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parentelare di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile, insufficiente o controindicata.

03A05391

Comunicato di rettifica concernente «Estratto decreto n. 752 del 17 febbraio 2003 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Specialflex"».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003.

Alla pag. 56, prima colonna, dove è scritto: Produzione: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Leggasi: Produzione: B. Braun Medical S.A. Route de Sorge 9 CH - 1023 Crissier Switzerland.

Responsabile del rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen Germany.

Dove è scritto:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile insufficiente o controindicata.

Leggasi:

indicazioni terapeutiche: apporto del fabbisogno giornaliero di calorie, aminoacidi, elettroliti e liquidi durante nutrizione parenterale di pazienti con catabolismo da lieve a moderatamente grave, nei casi in cui la nutrizione orale o entrale risulta impossibile insufficiente o controindicata.

dove è scritto:

5 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 035697022/M (in base 10), 121DCY (in base 32);

classe «C»;

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Composizione:

la composizione quantitativa per 1000 e 2000 ml è la seguente:

Isoleucina	4.11 g	6.17 g
Leucina	5.48 g	8.22 g
Lisina cloridrato ≅ Lisina	4.97 g (3.98 g)	7.46 g (5.97 g)
Metionina	3.42 g	5.13 g
Fenilalanina	6.15 g	9.23 g
Treonina	3.18 g	4.77 g
Triptofano	1.00 g	1.50 g
Valina	4.54 g	6.81 g
Arginina monoglutammato ≅ Arginina ≅ Acido glutammico	8.72 g (4.73 g) (3.99 g)	13.08 g (7.10 g) (5.99 g)
Istidina cloridrato monoidrato ≅ Istidina	2.96 g (2.19 g)	4.44 g (3.29 g)
Alanina	8.49 g	12.74 g
Acido Aspartico	2.63 g	3.95 g
Acido Glutammico	2.15 g	3.23 g
Glicina	2.89 g	4.34 g
Prolina	5.95 g	8.93 g
Serina	5.25 g	7.88 g
Magnesio acetato Tetraidrato	1.08 g	1.62 g
Sodio acetato triidrato	1.63 g	2.45 g
Potassio diidrogeno fosfato	2.00 g	3.00 g
Potassio Idrossido	0.62 g	0.93 g
Sodio Idrossido	1.14 g	1.71 g
Glucosio monoidrato ≅ glucosio anidro	264.0 g (240.0 g)	
Calcio cloruro diidrato	0.60 g	
Elettroliti:		
Na^{+}	40.5 mmol	60.8 mmol
K^{+}	25.7 mmol	38.6 mmol
Ca^{2+}	4.1 mmol	
Mg^{2+}	5.0 mmol	7.5 mmol
Cl^{-}	49.5 mmol	62.0 mmol
$H_2PO_4^{-}$	14.7 mmol	22.1 mmol
Acetato	22.0 mmol	33.0 mmol
Aminoacidi totali	70 g	105 g
Azoto	10 g	15 g
Calorie non proteiche KJ (kcal)	4020 (960)	
KJ (kcal)	5190 (1240)	1760 (420)
Osmolarità (mOsm/l)	2100	

Leggasi:

5 sacche da 1500 ml;

A.I.C. n. 035697022/M (in base 10), 121DCY (in base 32);

classe «C»;

forma farmaceutica soluzione per infusione endovenosa.

Composizione:

la composizione quantitativa per 1000 e 1500 ml è la seguente:

Isoleucina	4.11 g	6.17 g
Leucina	5.48 g	8.22 g
Lisina cloridrato ≅ Lisina	4.97 g (3.98 g)	7.46 g (5.97 g)
Metionina	3.42 g	5.13 g
Fenilalanina	6.15 g	9.23 g
Treonina	3.18 g	4.77 g
Triptofano	1.00 g	1.50 g
Valina	4.54 g	6.81 g
Arginina monoglutammato ≅ Arginina ≅ Acido glutammico	8.72 g (4.73 g) (3.99 g)	13.08 g (7.10 g) (5.99 g)
Istidina cloridrato monoidrato ≅ Istidina	2.96 g (2.19 g)	4.44 g (3.29 g)
Alanina	8.49 g	12.74 g
Acido Aspartico	2.63 g	3.95 g
Acido Glutammico	2.15 g	3.23 g
Glicina	2.89 g	4.34 g
Prolina	5.95 g	8.93 g
Serina	5.25 g	7.88 g
Magnesio acetato Tetraidrato	1.08 g	1.62 g
Sodio acetato triidrato	1.63 g	2.45 g
Potassio diidrogeno fosfato	2.00 g	3.00 g
Potassio Idrossido	0.62 g	0.93 g
Sodio Idrossido	1.14 g	1.71 g
Glucosio monoidrato ≅ glucosio anidro	264.0 g (240.0 g)	396,0 g 360 g
Calcio cloruro diidrato	0.60 g	0,90 g
Elettroliti: Na^+	40.5 mmol	60.8 mmol
K^+	25.7 mmol	38.6 mmol
Ca^{2+}	4.1 mmol	6,2 mmol
Mg^{2+}	5.0 mmol	7.5 mmol
Cl^-	49.5 mmol	62.0 mmol
$H_2PO_4^-$	14.7 mmol	22.1 mmol
Acetato	22.0 mmol	33.0 mmol
Aminoacidi totali	70 g	105 g
Azoto	10 g	15 g
Calorie non proteiche KJ (kcal)	4020 (960)	6030 (1440)
KJ (kcal)	5190 (1240)	7790 (1860)
Osmolarità (mOsm/l)	2100	2400

03A05396

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del segretario generale n. 197 del 7 aprile 2003.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
1011 AL	Rettegno Ferdinando di Rettegno Bruno	Valenza
1343 AL	Rossetto & C. S.n.c.	Valenza
1931 AL	Garando Michele	Valenza
2104 AL	Acuto & C. S.n.c.	Valenza
2404 AL	Rossi Pietro	Alessandria
2491 AL	Annaratone Bruno	Valenza
2553 AL	Beltrame Luigi	Pomaro M.to
2647 AL	Raiti Francesco	Valenza
2721 AL	Berzero Giovanni	Valenza
2746 AL	Michielon Severino & Cavalli Agostino S.n.c.	Valenza
2815 AL	Mazza Carlo	Valenza
2824 AL	Bettonte Lino	San Salvatore M.to
2969 AL	Emmegi di Mario Giachero	Alessandria
3438 AL	Barbieri Mirella	Lu Monferrato
3482 AL	Kiba Gioielli S.n.c. di Battistutta & Chirco	Valenza
3674 AL	P.Z. Oro S.n.c. di Procchio Claudio & Zito Stefano	Valenza
3685 AL	Marotta Giuseppe	Bozzole
3689 AL	Arte Giò di Chiarello Giovanni	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione — di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 — con determinazione del segretario generale n. 197 del 7 aprile 2003.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
298 AL	Piero Cavezzale di F. Cavezzale & C. S.a.s	Valenza	10
367 AL	Vanoli & Marelli di Vanoli P. & C. S.n.c.	Valenza	3
881 AL	Goggi Francesco	Alessandria	1
893 AL	Amisano Delio & C. S.a.s.	Valenza	5
1217 AL	Ellepi di Pinato Livio & C. S.a.s.	Valenza	6
1938 AL	Marangon Luciano	Valenza	7
1958 AL	Raiteri Enrico	Valenza	1
2299 AL	Lenval di Lenti Alfredo	Valenza	5
2557 AL	Venticinque Giuseppe	San Salvatore M.to	1
2668 AL	Elimart Argento di Giarola Sergio	Mirabello M.to	2
3058 AL	Gruppo Carati S.p.a.	Valenza	2
3370 AL	Santangelo Fabio Rosario	Valenza	2
3493 AL	Masini Creazioni S.r.l.	Valenza	6

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni elencati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Punzoni smarriti
1 AL	A. Cesa 1882 S.p.a.	Alessandria	19
237 AL	Garavelli Aldo S.r.l.	Valenza	10
406 AL	Gallone di Gallone Moreno	Valenza	3
1043 AL	Deambrogio Fratelli S.r.l.	Valenza	10
1315 AL	Pellottieri F.lli S.r.l.	S. Salvatore M.to	12
1405 AL	Borasio Giovanni	Valenza	3
1586 AL	Masini S.p.a.	Valenza	27
1596 AL	Locatelli Giacomo	Valenza	1
1645 AL	Randi Otello	Valenza	4
1874 AL	Maiorana Carmelo & C. S.n.c.	Valenza	12
1911 AL	Provera Fabrizio & C. S.n.c.	Valenza	2
1912 AL	Corrao & C. S.n.c.	Valenza	1
1919 AL	Cecchettin Sergio	Valenza	5
1922 AL	Arzani Salvatore	Valenza	4
1979 AL	Giusti Roberto S.r.l.	Valenza	6
1990 AL	Litta Franco	Valenza	2
2038 AL	Lepidor S.r.l.	Valenza	2
2041 AL	Leo Pizzo S.p.a.	Valenza	6
2200 AL	Emmepi di Manna & C. S.n.c.	Valenza	2
2203 AL	Milo Gioielli S.r.l.	Valenza	11
2306 AL	Ierinò & C. S.n.c.	Valenza	3
2391 AL	Gulmini Nevio & Fusco Vittorio S.n.c.	Valenza	1
2469 AL	Oliviero Gioielli S.r.l.	Valenza	2
2634 AL	Raselli Pier Carlo	Valenza	8
2735 AL	Orogienne di Natale Generoso	Valenza	2
2803 AL	Carraro S.r.l.	Valenza	2
2938 AL	SA.MI.ORO S.a.s.	Valenza	1
2965 AL	Mamprin Roberto	Valenza	2
3043 AL	Garavelli & Rizzi S.n.c. di Rizzi M. & C.	Valenza	1
3271 AL	Selene Gioielli S.r.l.	Valenza	2
3295 AL	Marello Gioielli di Marello Maurizio	Valenza	1
3494 AL	Barzizza & C. S.r.l.	Valenza	2
3367 AL	D.M. di Albertin Maurizio	Valenza	2

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Mazza Gianfranco - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 656 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 17 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire cinque punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Lonardo Carmelo & C. S.n.c, sede in Alessandria, già assegnataria del marchio n. 1802 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 18 del 20 gennaio 2003.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla camera di commercio I.A.A. di Alessandria e da questa deformati.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Dealessandri Sergio - Alessandria, già assegnataria del marchio n. 2592 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 19 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Raineri Filippo - Valenza, già assegnataria del marchio n. 2889 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 20 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire cinque punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Mancuso Biagio - Valenza, già assegnataria del marchio n. 3219 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 21 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire sei punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Roberto Gioielli S.r.l. - San Salvatore Monferrato (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3300 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 22 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire cinque punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Lorenzetti & C. S.n.c. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3321 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 23 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Talismani S.a.s. di Magrin Fabio & C. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3375 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 24 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Gardini Piero S.n.c. - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3398 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 25 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire tre punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Imbelloni Francesco - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3459 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 26 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire due punzoni in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Errezeta Gioielli di Zaghetto Renata - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3476 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 27 del 20 gennaio 2003.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla camera di commercio I.A.A. di Alessandria e da questa deformati.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

l'impresa Canepari Katia - Valenza (Alessandria), già assegnataria del marchio n. 3502 AL, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 28 del 20 gennaio 2003.

La ditta non ha provveduto a restituire un punzone in dotazione alla medesima.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

03A05399

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta «Filacchione Mario» di Filacchione Vittorio, assegnataria del marchio di identificazione n. 2KR, non ha provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la camera di commercio di Crotone, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 24 del 24 marzo 2003, ha disposto il ritiro del marchio nonché la cancellazione dell'impresa dal registro degli assegnatari.

Si rende altresì noto che la suddetta impresa non ha mai presentato richiesta per la realizzazione di punzoni identificativi contrassegnati dal n. 2KR.

03A05384

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono stare cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Determinazione dirigenziale n. 95 del 25 marzo 2003:

n. marchio: 45 RA; impresa: Errani S.r.l. di Giovanbattista Errani, sede: corso Mazzini - Faenza (RA); punzoni deformati: 2, punzoni smarriti: —.

Determinazione dirigenziale n. 95 del 25 marzo 2003:

n. marchio: 09 RA, impresa: Michieletti Gaetano, sede: via Primeri, 49 - Ravenna, punzoni deformati: 1, punzoni smarriti: 2.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

03A05398

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501098/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77